Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Contabilità e Bilancio

IL PRESUPPOSTO DEL GOING CONCERN: OPERARE IN CONTINUITÀ AZIENDALE AI TEMPI DEL COVID-19

RELATORE

Prof. Alberto Incollingo

CANDIDATA

Rachele Buttinelli

Matr. 220671

Anno Accademico 2019/2020

Sommario

Introduzione 3
Capitolo 1 - Normativa e principi sul presupposto della continuità aziendale 5
1.1 Codice civile 5
1.2 Principi contabili nazionali: OIC 11 5
1.3 Principi contabili internazionali: IAS 1 10
1.4 ISA 570 11
1.5 CONSOB - BANCA D'ITALIA- ISVAPP: Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale 12
1.6 ASSONIME: circolare n.19 del 2019 - le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta 13
Capitolo 2 - Disclosure e processo di formazione dell'opinion sul going concern 14
2.1 I tre scenari possibili 14
2.2 Going concern opinion e disclosure 16
2.3 Criticità nel processo di formazione della going concern opinion 21
Capitolo 3 - Perdita di continuità, crisi e insolvenza 23
3.1 Crisi e insolvenza, nuovo codice della crisi 23
3.1.1 Definizioni e dottrina 23
3.1.2 Le cause della crisi 25
3.1.3 Il nuovo codice della crisi 27
3.1.4 Gli indici di allerta 29
3.2 Differenze e collocazione temporale delle tre situazioni di difficoltà dell'impresa 33
3.3 Indicatori e strumenti per valutare la sussistenza di continuità: Indicatori finanziari, gestionali, altri indicatori 35
3.4 L'abbandono del going concern 39
Capitolo 4 - Continuità aziendale e pandemia mondiale 43
4.1 Come valutare l'evento del covid in bilancio 43
4.2 L'importanza della trasparenza informativa e la sua struttura nelle note ai bilanci 47
4.3 Disclosure nei documenti di una società quotata ai tempi del COVID: Pirelli & C. S.p.A 49
Conclusioni 55
Bibliografia 60

Introduzione

La pandemia che ha colpito la popolazione mondiale nell'anno 2020 è stato un evento del tutto inaspettato e, come tale, ha stravolto gli equilibri del sistema sociale e macroeconomico, aprendo una fase congiunturale negativa e scenari del tutto incerti.

Uno dei numerosi aspetti colpiti da questo fenomeno riguarda il modo di operare delle aziende, le quali, essendo ignare delle condizioni future, hanno inevitabilmente riscontrato gravi difficoltà nelle decisioni da intraprendere, per continuare a mantenere l'attività in regolare funzionamento.

La sopravvivenza delle aziende è stata messa a dura prova e le molteplici sfide da affrontare richiedono un ingente sforzo da parte di tutti i lavoratori.

Il virus denominato Covid-19 si è diffuso inizialmente in Cina, arrivando successivamente a colpire tutti i continenti del nostro mondo globalizzato. I diversi paesi hanno deciso così di adottare misure, più o meno stringenti, per contrastarlo ed evitare la saturazione delle strutture sanitarie ospitanti i malati più gravi.

In Italia la decisione presa dal Governo ha portato ad una chiusura progressiva delle attività economiche, fino ad arrivare al completo lockdown, in cui solo i produttori di beni di prima necessità erano autorizzati a continuare la produzione e la vendita.

I riflessi economici dovuti all'inattività hanno interessato la maggior parte dei settori, di conseguenza il 2020 si prospetta come un anno di contrazione dei ricavi e del PIL nazionale.

La concomitanza tra la diffusione del virus e il lasso temporale tra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio ha creato molteplici incertezze circa la redazione, soprattutto per quanto riguarda uno dei presupposti fondamentali: il going concern.

La continuità aziendale intesa come *"la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro…"*[1], si fonda su una logica previsionale, che entra in crisi a livello generale nelle fasi congiunturali negative del ciclo economico.

La rilevanza del presupposto, nella redazione e lettura del bilancio, ha assunto sempre più importanza nel corso del tempo, soprattutto a seguito di momenti di stress finanziario, in cui vengono alla luce le inadeguatezze relative ad una scorretta valutazione del going concern.

L'aumento di intensità delle sue implicazioni ha portato a considerare in dottrina il going concern come un'assumption[2]: "*the going concern assumption, that the entity in question will remain in*

[1] principio di revisione internazionale (isa italia) 570 continuità aziendale

[2] GIBSON, financial reporting & Analysis, p.11

business for an indefinite period, provides perspective on the future of the entity. The going concern assumption deliberately disregards the possibility that the entity will go bankrupt or be liquidate":
Tuttavia, la sua evoluzione storica, si conclude con la considerazione della continuità non più come un'assumption posta alla base della formazione del bilancio, piuttosto come il risultato di un processo di verifica condotto dal revisore.
Per comprendere pienamente il significato del postulato, è opportuno elaborare un quadro generale richiamando la normativa, descrivendo come questo viene analizzato dall'organo amministrativo, come viene giudicato dal revisore e come concorre a integrare l'insieme delle informazioni contenute nel pacchetto informativo di bilancio.
Infine, prendendo come riferimento il momento di incertezza e crisi in cui stiamo vivendo, dovuto ad una situazione anomala ed imprevista, si vedrà come la rilevanza del Going concern arrivi ad assumere un ruolo centrale tra le considerazioni da effettuare per poter mantenere operativa un'azienda.

Capitolo 1 - Normativa e principi sul presupposto della continuità aziendale

Con l'obiettivo di costruire un quadro completo su uno dei fondamentali presupposti alla base del bilancio di esercizio, verranno di seguito elencati e commentati i principi e le norme in cui è possibile rinvenire un chiaro riferimento al going concern, in ambito nazionale e internazionale.

1.1 Codice civile

I richiami al concetto di continuità aziendale all'interno del Codice Civile si trovano rispettivamente negli articoli 2423-bis comma 1 e in maniera più finemente sottintesa nell'art. 2428.
Il Codice Civile nell'articolo 2423-bis comma 1, n.1, prevede che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.
La prospettiva della continuità è quindi intesa come un principio per la redazione del bilancio dell'azienda, che deve essere redatto considerando il fatto che essa costituisce un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito e, quindi, non si trova in stato di liquidazione.

Con riguardo all'articolo 2428, secondo cui *"…una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (…)"* il Codice fa riferimento alle ripercussioni che la valutazione ha all'interno del pacchetto informativo del bilancio, precisamente nella relazione sulla gestione, documento in cui si riserva un'apposita sezione per la descrizione accurata dei rischi e le incertezze a cui la società si espone.

1.2 Principi contabili nazionali: OIC 11

L'utilizzo del concetto di continuità viene poi spiegato negli OIC affinché possa essere rispettato in ambito applicativo. In particolare, l'OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, affronta l'argomento nei paragrafi 22, 23 e 24 (richiamando l'art. 2423-bis nel paragrafo 21) chiarendo che:

22. *"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota[3] integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale." [4]*
23. *"Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società ..."[5]*
24. *"Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio."[6]*

[3] I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications". La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto

[4] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, paragrafo 22

[5] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, paragrafo 23

[6] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, paragrafo 23

I tre paragrafi citati descrivono tre casi: nel primo la sussistenza di continuità è verificata, negli altri due vi è un passaggio da going concern a gone concern. La differenza tra gli ultimi due casi sta nel fatto che, la mancanza della prospettiva di continuità, può verificarsi sia in un momento antecedente l'accertamento di una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2848 cc., sia contemporaneamente, essendo implicita nello scioglimento l'impossibilità di continuare ad operare oltre un limitato orizzonte temporale.
Il paragrafo 22 contiene una spiegazione del concetto di continuità e una descrizione delle azioni da compiere nel caso in cui, la capacità di mantenerla, presenti delle incertezze. Quest'ultime dovranno essere specificate in nota integrativa e correlate da opportuni piani futuri per affrontarle ed eliminarle.
Maggiori peculiarità si riscontrano nella situazione contenuta nel paragrafo 23: è il caso in cui non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma, allo stesso tempo, le cause previste dalla legge per lo scioglimento ancora non sono state accertate. È evidente come, nonostante il bilancio debba comunque essere redatto con prospettiva di continuità, la situazione sia del tutto differente dalla precedente. Per rispondere alle diverse esigenze di rappresentazione, dovute a una mancanza di prospettiva in un determinato arco temporale futuro, i criteri di redazione dovranno essere adeguati, considerando gli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali, in relazione a talune voci di bilancio.
Il principio contabile inoltre fornisce un elenco di esempi, che specifica non essere esaustivo, delle voci che con molta probabilità risentiranno degli effetti, citando:

1. *"la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;"*
2. *"la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;"*
3. *"l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la*

durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;"

4. *"la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;"*
5. *"la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali"*[7]

L'ultimo scenario riguarda la situazione in cui anche la causa di scioglimento viene accertata e di conseguenza risulta ormai assente la prospettiva di continuità. Nonostante ciò è prevista comunque l'applicazione dei criteri descritti nel paragrafo precedente (criteri di funzionamento), considerando l'ulteriore contrazione dell'orizzonte temporale di riferimento.

L'OIC definisce il postulato della continuità aziendale facendo riferimento ai concetti contenuti nel principio ISA 570[8], nel quale si riprende il contenuto dello IAS 1[9]: nella redazione del bilancio, l'organo amministrativo deve compiere una valutazione circa la capacità e l'abilità dell'organizzazione ad operare come un complesso economico funzionante. Tale valutazione diviene basilare nella composizione del bilancio, che dovrà essere redatto con i criteri di funzionamento nel caso di esito positivo. Viceversa, se il management ha intenzione di liquidare o far cessare l'attività, o comunque non abbia altre alternative a quest'ultime, il bilancio seguirà altri criteri che si basano sulla perdita di continuità.

L'OIC, con questa nuova versione dell'OIC 11, ha posto in risalto l'importanza del postulato del going concern interpretandolo come un postulato "dalle rilevanti conseguenze operative per amministratori, sindaci e revisori."[10]

A seguito del richiamo all'art. 2423-bis del Codice Civile, il principio in esame evidenzia quali sono i doveri a cui la direzione aziendale deve far fronte: *"nella fase di preparazione del bilancio, [essa] deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro".*

L'obiettivo, a cui ambisce l'Organismo di Contabilità, è rendere consapevoli le imprese dell'importanza di utilizzare strumenti che siano adeguati ed efficaci a rilevare tempestivamente quei fenomeni rischiosi per il mantenimento della continuità e, talvolta, premonitori di una crisi.

---

7 OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, paragrafo 23

8 principio di revisione internazionale (isa italia) 570 continuità aziendale

9 ias n.1 - iasb - principio contabile internazionale (ias) 3 novembre 2008

10 Massimo Talone, OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. Verifica prospettica della continuità aziendale a garanzia di tutti gli stakeholder finanziari, Marzo 2018

L’obbligo a carico degli amministratori rende necessaria l’implementazione interna di assetti organizzativi, contabili e amministrativi adeguati; in termini operativi si tratta di predisporre piani aziendali che facciano riferimento ad un arco temporale non inferiore all’holding period degli investimenti posti in essere (se significativi rispetto alle caratteristiche dell’impresa).[11]
Ciò vuol dire che, ad esempio, se l'impresa ha approvato un piano d'investimenti che incide significativamente sulla struttura del capitale investito, il cui cash-flow è distribuito in 4 anni ed in altrettanti 4 anni è previsto il rientro per il finanziamento contratto, il piano aziendale dovrà ricoprire un periodo di previsione di 4 anni.
Le disposizioni contenute nell’OIC 11 sulla continuità aziendale vanno a sospendere quelle precedentemente riportate dall’OIC 5 al paragrafo 7, quest’ultime fondamentali per arrivare ad una definizione di continuità che armonizzasse la disciplina nazionale e quella internazionale ma, allo stesso tempo, incompatibili sotto alcuni aspetti con le nuove.
Confrontando i due principi una differenza si trova nell’introduzione dell’espressione “valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante” (OIC, 2018), con cui si intende indirizzare gli amministratori ad un’analisi che raccolga tutte le informazioni sul going concern, ancor prima che si palesi una causa di scioglimento.

Un’ulteriore incompatibilità si riscontra nel momento previsto per l’utilizzo dei criteri di liquidazione, anziché quelli di funzionamento. Infatti, ancorché nel al paragrafo 7.2 dell’OIC 5 era previsto che sufficiente per l’applicazione dei criteri di funzionamento fosse una qualsiasi situazione, che facesse venir meno il postulato della continuità aziendale e che potesse portare ad una cessazione pressoché immediata dell’impresa; viceversa, nell’ OIC 11 neppure l’accertamento di una causa di scioglimento è sufficiente ad abbandonare i criteri di funzionamento, in quanto, è necessario l’inizio della procedura liquidatoria affinché sia giustificata l’adozione dei criteri liquidatori.

11 Massimo Talone, OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. Verifica prospettica della continuità aziendale a garanzia di tutti gli stakeholder finanziari, Marzo 2018

1.3 Principi contabili internazionali: IAS 1

Il presupposto del going concern viene trattato, in ambito internazionale, dal principio IAS 1 rispettivamente nei paragrafi 25 e 26.[12]

"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento."

> *"Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto* della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. *In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale."*

Sull'argomento, principi nazionali e internazionali sono concordi. Il principio IAS 1, in aggiunta, espone una classificazione delle imprese in due categorie:

- La prima racchiude le imprese che, nella loro vita, hanno intrapreso investimenti profittevoli e non riscontrano difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie. Il revisore in questo caso sarà agevolato nelle sue analisi (che potranno essere meno approfondite) riguardo la capacità dell'impresa di operare in continuità. Tali imprese sicuramente riusciranno ad

[12] ias n.1 - iasb - principio contabile internazionale (ias) 3 novembre 2008

elaborare piani prospettici che coprono un arco temporale superiore al minimo richiesto e che saranno sufficienti ad assicurare il rispetto del presupposto.

- La seconda è caratterizzata da imprese che necessitano di approfondimenti ed informazioni più dettagliate in funzione della loro dimensione e natura. Il lavoro del revisore, solitamente, dovrà iniziare dall'analisi di piani aziendali elaborati su orizzonti temporali che rispettino, almeno, i requisiti minimi richiesti.

1.4 ISA 570

La trattazione in materia di continuità aziendale viene ripresa dai principi di revisione internazionale ISA, precisamente nel principio n.570 "going concern" corrispondente al principio ISA Italia n. 570[13] "continuità aziendale"[14]. Nell'appendice, inoltre, si fa riferimento al principio n. 200 "obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali"[15], il quale dovrà essere letto congiuntamente a quello in esame.

Obiettivo primario del principio è quello di dettare le regole e le linee guida per la valutazione del principio di continuità, oltre a ribadirne la sua definizione e gli ambiti applicativi.

La figura del revisore risulta quindi primaria, essendo il soggetto incaricato della valutazione degli eventi e circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. (rif. par. A3-A6). Per questo motivo oltre alle procedure che deve seguire e le regole che deve applicare, si elencano le responsabilità del revisore:

- *Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo*
- *Concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento*.

[13] I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications". La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto

[14] principio di revisione internazionale (isa italia) 570 continuità aziendale (in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente)

[15] 2 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), paragrafi A51-A52.

Le responsabilità sopracitate vengono inoltre rafforzate dal fatto che esse "…*sussistono anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione delle capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento."*

Il carattere soggettivo di una valutazione basata su eventi e circostanze futuri, tuttavia, fa sì che le responsabilità si riducano: richiamando il principio n.200, viene specificato come, nel caso in cui non vi siano riferimenti all'interno della relazione sulla possibile presenza di incertezze, il revisore non può fungere da garante e pertanto la sua revisione non costituisce una garanzia sulla capacità di continuare ad operare in continuità.

Per quanto riguarda gli indici e le regole sull'informativa si rimanda ai capitoli successivi, per il momento preme in questa sede specificare l'entrata in vigore del principio.

Le società che non fanno parte della categoria di società di interesse pubblico dovranno attenersi al principio dal 6 agosto 2016 o successivamente relativamente all'inizio del periodo amministrativo. (per le società di interesse pubblico daal 17 Giugno 2016). Inoltre, le date di entrata in vigore saranno differenti coerentemente con i periodi di decorrenza del D.Lgs. 135/16 e del Regolamento (UE) 537/14.

1.5 CONSOB - BANCA D'ITALIA- ISVAP: Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale

Il 6 febbraio 2019 il Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap ha ritenuto necessario ribadire alcuni concetti fondamentali in materia di applicazione degli IAS/IFRS.[16]

Lo scenario di difficoltà del mercato, dovute alla grave crisi finanziaria, ha portato a focalizzare l'attenzione sulla divulgazione di un'informativa adeguata e completa, per attenuare le incertezze e le conseguenze negative e per garantire la completa trasparenza nei confronti di tutti i centri di interesse che si avvalgono dell'informazione finanziaria.

Il documento emanato non si pone la finalità di introdurre nuove norme e principi contabili, in quanto le Autorità hanno ritenuto l'informativa esistente adeguata, bensì quella di richiamare all'attenzione dei soggetti interessati sull'importanza del processo di elaborazione delle relazioni finanziarie da parte degli organi di amministrazione, controllo e dirigenti preposti.

[16] Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 - Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS

Nella premessa del documento vengono pertanto richiamati gli aspetti che, a seguito della crisi, saranno più sensibili all'impatto negativo tra cui, al primo posto, rileva *l'applicazione del presupposto di continuità aziendale* oltre *la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari nonché il grado di esposizione a tali rischi, (iii) la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore delle attività nonché le incertezze nell'utilizzo di stime.*

1.6 ASSONIME: circolare n.19 del 2019 - le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta

Con la pubblicazione della circolare n. 19 del 2019, l'Associazione fra le società italiane per azioni ha ampliato il contenuto del Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 (Suppl. Ord. n. 6)[17], riproponendo le definizioni di perdita di continuità, crisi ed insolvenza specificando le differenze e il rapporto che sussiste tra le tre diverse situazioni.
In particolare, nel paragrafo 2.3 vengono individuate le prime due differenze tra stato di crisi e perdita di continuità:

- *Entrambe le nozioni si basano su una visione prospettica volta a individuare squilibri futuri nello svolgimento ordinario dell'attività, tuttavia, diverso è in primo luogo l'orizzonte temporale di riferimento. Mentre infatti la crisi sembra calibrata su un orizzonte futuro di 6 mesi, la continuità aziendale si proietta con un riferimento temporale di 12 mesi.*
- *Un secondo elemento di distinzione riguarda gli elementi che fondano la sussistenza di tali situazioni. Mentre la continuità aziendale si basa anche su una valutazione di dati qualitativi (si pensi in particolare ai profili gestionali), la nozione di crisi sembra delineata dal legislatore con riferimento essenzialmente a dati di natura quantitativa (squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria).*

Successivamente si considera l'insolvenza come incapacità del debitore di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni [18], che rappresenta l'ultimo stadio di una situazione di crisi caratterizzato da permanenza ed irreversibilità. In sostanza il documento chiarisce come siano tre situazioni differenti legate da un rapporto ascendente composto da tre fasi: *"...una prima fase – la perdita di continuità aziendale - che è lo stato primario di difficoltà; una seconda fase – la crisi – che costituisce un possibile sviluppo della perdita di continuità aziendale; una terza fase - l'insolvenza – che rappresenta il momento finale di una crisi divenuta irreversibile".*

[17] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 (Suppl. Ord. n. 6)
[18] Art. 2, lett. b) del Codice della crisi

Capitolo 2 - Disclosure e processo di formazione dell'opinion sul going concern

2.1 I tre scenari possibili

Il presupposto della continuità aziendale emerge in primo piano in due momenti specifici della vita dell'impresa (oltre ad accompagnarla durante tutto il suo ciclo): nel momento della redazione del bilancio (annuale o infrannuale) e nel momento in cui i revisori sono chiamati alla valutazione dell'operato degli organi amministrativi e di controllo.

Gli amministratori, dopo aver valutato le condizioni complessive dell'impresa, si troveranno a dover individuare in quale dei tre scenari possibili collocare la situazione di funzionamento attuale, e, di conseguenza, a redigere il bilancio secondo una logica going concern basis oppure break-up basis.

Una logica going concern basis prevede che attività e passività siano rilevate ritenendo l'impresa in grado di realizzare tali attività ed assolvere ai propri impegni, nel normale svolgimento della sua attività.

Una logica break-up basis, invece, si applica quando non è possibile giustificare l'utilizzo della prospettiva di continuità, poiché l'impresa potrebbe non essere in grado di realizzare le attività per il valore riportato in bilancio e vi possono essere mutamenti negli importi e nelle scadenze delle passività: importi e classificazioni saranno soggetti a opportune rettifiche.

I tre scenari, citati in precedenza, implicano un livello differente di informativa da dover rendere, in merito alle valutazioni eseguite. I tre scenari e la relativa informativa, che si possono rinvenire nel documento CONSOB-BANCA D'ITALIA- ISVAP[19], sono:

1. *Le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale*

↓

Qualora siano state riscontrate eventuali incertezze queste andranno descritte nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità

[19] Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 - Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS

2. *sussistono dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma si considera comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio*

↓

Necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale

3. *si ritiene improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non si ritiene appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale*

↓

Sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale

La valutazione dei rischi e delle incertezze effettuata dagli amministratori richiede accuratezza e scrupolosità, essendo poi quest'ultimi soggetti a un giudizio da parte del revisore.
Il lavoro alla ricerca delle incertezze, inoltre, deve essere svolto tenendo in considerazione tutte le tipologie di rischi a cui l'impresa si espone: interni, esterni, finanziari e non finanziari.
Analizzando il documento è chiaro come, nel caso in cui le incertezze non siano significative, l'informativa richiesta sia ad un livello minimo, dovendo semplicemente descrivere nella relazione la motivazione per cui, eventuali incertezze, possano essere considerate comunque superabili e non tanto rilevanti da poter compromettere il going concern.
Nel caso contrario, in cui la presenza di incertezze può generare maggiori problematiche per la sussistenza di continuità, necessariamente l'informativa dovrà rivestire un ruolo primario per garantire la piena trasparenza nei confronti di tutti i centri di interesse. Questa dovrà riguardare, in particolare, i seguenti argomenti:

- La descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui è esposta la società[20]
- I fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio[21]

[20] Articolo 2428 Codice civile, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 262, [Aggiornato al 30/06/2020], Relazione sulla gestione

- L'evoluzione prevedibile della gestione[22]

L'identificazione dei centri di interesse è possibile grazie al nuovo OIC 11 in cui al paragrafo 9 si specifica che: "I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori"[23].

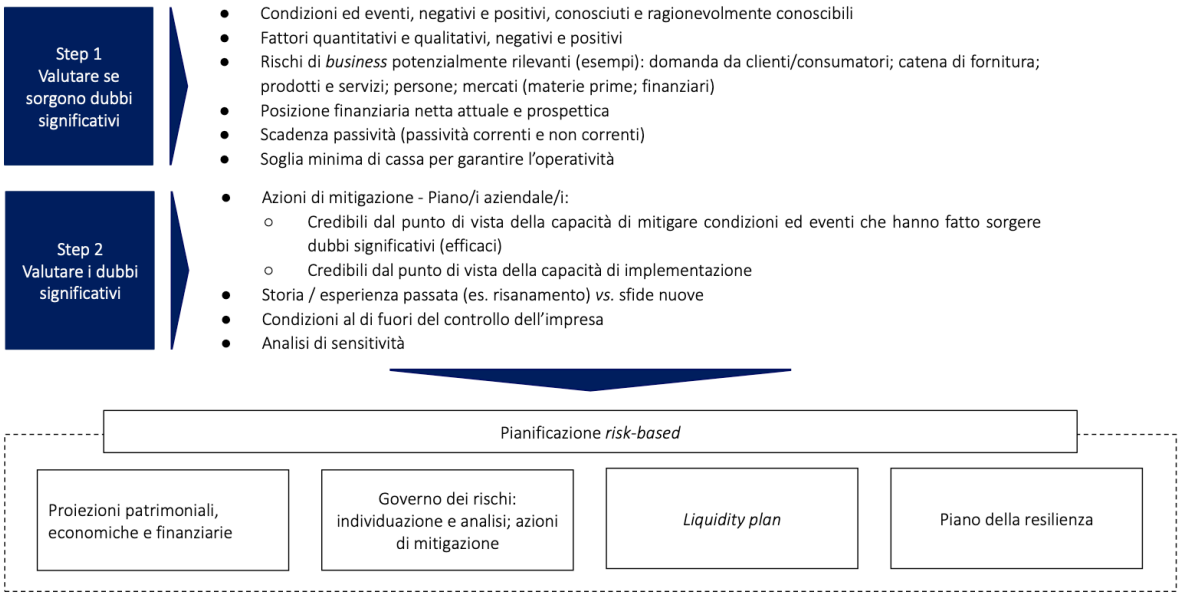

Fonte: GATTI C. l'impresa tra continuità e crisi: profili economici e gestionali, **ODCEC** Roma, 14 Aprile 2020

2.2 Going concern opinion e disclosure

Al termine delle considerazioni svolte, gli amministratori dovranno riportare l'esito della loro attività valutativa (con riferimento alla continuità aziendale), in un'apposita sezione della loro relazione.[24]

Da questo momento in poi i revisori, per esprimere il giudizio finale sul bilancio, dovranno ricercare una serie di elementi probativi necessari ad attestare l'adeguatezza, o meno, nell'utilizzare, da parte dell'organo di governo, il presupposto in esame.

Inoltre, qualora venissero alla luce *"… eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità d'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento…"*, i revisori hanno il compito di individuare le conseguenze che possano danneggiare la continuità. Un'incertezza viene considerata significativa quando "… *l'entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a*

[21] Articolo 2428 Codice civile, comma 1, n.5, R.D. 16 marzo 1942, n. 262, [Aggiornato al 30/06/2020], Relazione sulla gestione
[22] Articolo 2428 Codice civile, comma 1, n.6, R.D. 16 marzo 1942, n. 262, [Aggiornato al 30/06/2020], Relazione sulla gestione
[23] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, par.9
[24] Si veda quanto prescritto dal Codice Civile art. 2428 c.c, dallo IASB, IAS 1, *Presentation of Financial Statement*, e da IFRS *Practice Statement* 2010

giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza".[25]

L'importanza dell'informativa viene, inoltre, rafforzata dal sottotitolo "*material uncertanity related to going concern"* nel caso in cui sussistano incertezze. Il revisore deve pertanto inserire tale sottotitolo all'interno della revisione (con giudizio senza modifica), per richiamare l'attenzione sulle note del bilancio che descrivono le difficoltà.

Per le responsabilità a carico del revisore si rimanda al documento ISA 570 precedentemente descritto; di seguito verranno, invece, analizzate le modalità con cui esprimere una going concern opinion.

La going concern opinion si basa sul giudizio, da parte di un revisore, riguardo l'operato degli amministratori nella redazione del bilancio: l'auditor dovrà giudicare se l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato o inappropriato.

Il giudizio si crea tramite la valutazione delle informazioni fornite dalla direzione aziendale, quali piani prospettici e budget che coprano almeno i dodici mesi successivi. Acquisiti tali elementi il revisore darà seguito alla sua analisi tramite delle procedure che consentano di acquisire in maniera completa tutti gli *"idonei e sufficienti elementi probativi",* quali[26]:

- Analisi dei cash-flow e della redditività prevista
- Analisi degli eventi successivi alla data di chiusura dell'esercizio che possano compromettere il normale funzionamento;
- Analisi di bilanci infrannuali;
- Accertamento della possibilità dell'impresa di riuscire nell'evasione degli ordini dei clienti;
- Verifica della capacità di adempiere agli oneri dell'indebitamento, quali mutui e prestiti;
- Analisi di verbali del CDA, delle assemblee dei soci e del collegio sindacale con particolare attenzione ai punti in cui si discute di difficoltà finanziarie;
- Circolarizzazioni di consulenti legali e fiscali per la valutazione di procedimenti giudiziali;
- Verifica dell'esistenza, della regolarità e della capacità di adempienza e di esecuzione di accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi.

Ovviamente, la verifica deve avvenire non solo sulle informazioni ma anche sui sistemi e le procedure che generano le informazioni stesse, per garantire l'attendibilità.

[25] IAASB, Continuità aziendale, par. 17.

[26] DE ANGELIS L., Sindaci – Revisori Giudizio Sul Bilancio, Eutekne Formazione

Gli strumenti con cui si esegue la valutazione sono principalmente gli indicatori riportati dal principio ISA 570 [27] [28]; nel caso in cui poi siano evidenti delle condizioni sfavorevoli, si procede con analisi supplementari quale l'esame di possibili piani di risanamento possibilmente inclusivi di: alienazioni di attività, richieste di prestiti, ristrutturazioni o altre soluzioni negoziali.
Svolta questa considerazione le tipologie di giudizio che si possono esprimere sono:

- Giudizio positivo e senza modifica, nel caso in cui sia accertata la ricorrenza del presupposto di Continuità aziendale
- Giudizio senza rilievi ma con richiamo di informativa, nel caso in cui si voglia enfatizzare l'informativa resa in bilancio dagli amministratori riguardo un'incertezza significativa, legata all'evento o alla circostanza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
- Giudizio negativo o con rilievi, situazione in cui l'informativa non risulta adeguata
- Giudizio negativo, quando la redazione del bilancio è avvenuta secondo la prospettiva di continuità aziendale ma il revisore ritiene che il suo utilizzo è inappropriato oppure nel caso di "Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione".

Di seguito si riportano alcuni esempi di giudizio per le casistiche sopra riportate:

I. Giudizio positivo con richiamo di informativa

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamo l'attenzione sulla nota X del bilancio che descrive che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri aspetti riportati nella nota X del bilancio, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

II. Giudizio con rilievi e richiamo di informativa

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società scadranno il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Tale situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività

[27] Principio di revisione internazionale (isa italia) 570 continuità aziendale (in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente)
[28] Si rinvia al paragrafo 3.3

o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Il bilancio (e la relativa informativa) non evidenzia pienamente tale circostanza.

A nostro giudizio, ad eccezione dell'informativa incompleta di cui al paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi (ovvero "fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della") la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 20X0, il risultato economico ed i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli(...).

III. Giudizio negativo

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alle Società sono scaduti e il relativo debito è diventato esigibile il 31 dicembre 20X0. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti e sta considerando l'avvio di procedure concorsuali. Tali eventi indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento della sua attività. Il bilancio (e la relativa informativa) non evidenzia tale circostanza.
A nostro giudizio, a causa dell'omissione delle informazioni riportate nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio non rappresenta correttamente (ovvero "non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della") la situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20X0, il risultato economico e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli(...).

IV. Significativa incertezza sulla continuità aziendale

A titolo di richiamo d'informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo "Continuità aziendale" della nota integrativa, ed in particolare il fatto che la società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20XX con una perdita netta di XXX e, alla stessa data, le passività correnti della società superavano le attività correnti di YYY. Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati nella nota integrativa, indicano l'esistenza di un'incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.

Chiarite quali siano le possibili opinion che il revisore può esprimere, di seguito si riporta l'albero del going concern (adattato da SAAPS 3, report), che illustra il percorso logico che conduce alla formazione del giudizio.

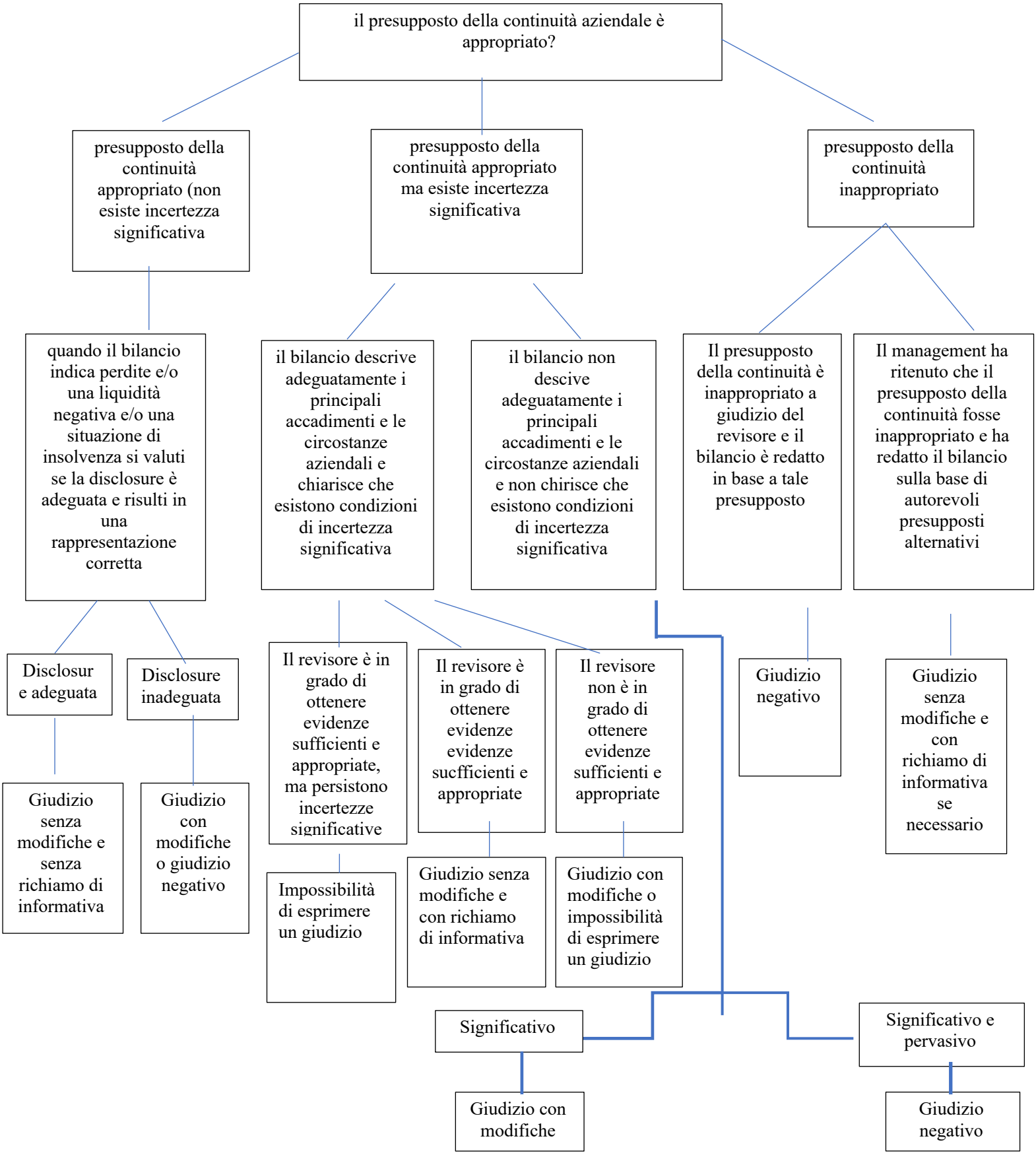

Fonte: Albero del going concern, adattato da SAAPS 3, Reports

2.3 Criticità nel processo di formazione della going concern opinion

Il revisore, nella sua attività di composizione dell'opinion, riveste un ruolo tanto delicato quanto complesso[29]: *"...in accounting discourses, the going concern concept is considered to be "fundamental" yet in auditing it is considered to be material but not fundamental. Like all other social concepts and practices, 'going concern' is multi-accented and its meanings cannot be stabilized"*[30].

Il giudizio dei revisori sulla continuità aziendale si sostanzia in uno degli aspetti più rilevanti che compongono il complesso dell'informativa economico-finanziaria, utilizzata da un ampio numero di users. Gli users, infatti, basano le loro decisioni di investimento e finanziamento soprattutto su ciò che viene comunicato loro dall'impresa e dai soggetti che la controllano. Nonostante ciò, gli utilizzatori dell'informazione pongono in discussione ciò che viene rilasciato dagli auditors, quest'ultimi restii nel porre in cattiva luce l'impresa con giudizi negativi.

La relazione di revisione possiede un valore comunicativo molto elevato, sia perché è l'unico documento di informazione che può essere rilasciata dal revisore, sia perché nel paragrafo riguardante la going concern opinion, i destinatari dell'informazione trovano una fonte informativa sui rischi aziendali.

Nel processo di formazione della going concern opinion sorge, in capo al revisore, un trade-off che presenta da un lato la dipendenza dal committente, e quindi il rischio implicito di perdere l'incarico, e dall'altro l'oggettività nella valutazione, in cui il rischio di una mancata oggettività consiste in possibili cause civili e perdita di reputazione.

Il primo aspetto è legato ad un'inevitabile relazione che si instaura tra l'azienda committente ed il revisore, essendo il secondo incaricato dal primo. Molto spesso i revisori sono, inoltre, destinatari di attività di lobbying da parte dei propri clienti, per evitare che venga emessa un'opinion con modifiche.

Le criticità del principio dell'indipendenza (che dovrebbe appartenere ad ogni soggetto che svolge l'attività di revisione) scaturiscono oltre che da una dipendenza finanziaria, anche dal fatto che, molte volte, l'auditor è interno all'impresa e potrebbe condizionare l'operato del management.

Un'opinion con modifiche è ritenuta talvolta la causa che conduce al default di un'impresa, secondo l'effetto cosiddetto self-fulfulling prophecy effect[31].

---

[29] SIKKA, Going Concern, p.349

[30] Sikka, 1992. "Audit policy making in the UK," European Accounting Review, Taylor & Francis Journals, vol. 1(2), pages 349-392

[31] L'espressione è riconducibile a MUTCHLER, Going Concern, p.232. Il medesimo autore ha anche riscontrato che le imprese sopravvissute alla crisi aziendale e che hanno ricevuto una modified going concern opinion cambiano la società di revisione non appena possibile.

La forza informativa della modified opinion porta gli stakeholders ad avere atteggiamenti avversi nei confronti dell'impresa, in quanto ritengono che tale giudizio sia stato emesso a seguito della valutazione di dinamiche interne riservate.

Tuttavia, non è possibile affermare che questo fenomeno sia sempre vero, dal momento in cui scindere gli effetti dell'opinion dalla molteplicità delle cause di una crisi di impresa, è pressoché inattuabile.

D'altro canto, le ripercussioni, in termini di rapporti lavorativi, che si hanno nell'eventualità di un giudizio negativo, in alcuni casi, sono minori rispetto a quelle che si avrebbero in caso venisse emesso un giudizio non veritiero.

Il revisore, qualora pubblicasse un'opinion "poco fedele" alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda, potrebbe contribuire a provocare danni economici ad una molteplicità di soggetti e, di conseguenza, subirà una perdita di reputazione oltre che citazioni in giudizio. I rischi in tal senso vengono definiti litigation costs.

La posizione che sceglie di assumere l'auditor avviene considerando il trade-off descritto ed è influenzata da diversi fattori quali: la situazione dell'impresa (in normale funzionamento o in crisi), l'entità della remunerazione per la prestazione, la durata del rapporto professionale con il cliente, le prospettive future di collaborazione, nonché le esperienze pregresse di possibili contenziosi.

In linea teorica la discussione appena svolta non dovrebbe essere considerata, giacché il ruolo del revisore è soggetto ai requisiti di competenza ed indipendenza e, in nessun caso, dovrebbe essere condizionato nelle sue valutazioni.

Nonostante ciò nella realtà pratica i fattori che influenzano le decisioni sono molteplici, considerando che la valutazione viene effettuata da un soggetto e pertanto la componente umana è sempre presente.[32]

L'immagine del revisore e delle società di revisione è stata messa a dura prova durante la fase di crisi mondiale del 2008. La lettura, a posteriori, di molte revisioni ha evidenziato una forte incongruenza con l'effettiva mancanza di solidità di imprese che sono finite in condizioni di forte dissesto finanziario, se non al default. Questa è la ragione per cui, a seguito della crisi, la propensione ad emanare un giudizio con modifiche si è accentuata, soprattutto da parte delle società cosiddette Big4 (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG). Di conseguenza il mercato della revisione ha subìto delle modifiche, con incarichi conferiti maggiormente a società di minori dimensioni.[33]

[32] Per l'approfondimento su dati statistici vedere lo studio di content analysis, Il Principio della Continuità Aziendale e il Controllo della sua Corretta Applicazione, cap. 3, MARCO MAFFEI, Giappichelli

[33] KAPLAN – WILLIAMS, Going Concern reporting, pp. 322 – 341

Capitolo 3 - Perdita di continuità, crisi e insolvenza

3.1 Crisi e insolvenza, nuovo codice della crisi

3.1.1 Definizioni e dottrina

La continuità aziendale è un concetto che logicamente si inserisce all'interno della trattazione sulla crisi e insolvenza, ampiamente diffusa in dottrina.

Sebbene la definizione di insolvenza si possa rinvenire all'interno del più remoto art. 5 della legge fallimentare, per una definizione normativa di "crisi di impresa" si è dovuto attendere il nuovo D.lgs. 14/2019.

A livello giuridico l'insolvenza viene definita come manifestazione di *"inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*".[34]

Lo stato di crisi d'impresa viene definito nel nuovo codice della crisi come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.[35]

In dottrina si possono trovare numerose definizioni e , citando Luigi Guatri, noto esponente della teoria classica, si riporta una tra le più note: "*la crisi si sostanzia nell'instabilità della redditività che porta a rovinose perdite economiche e di valore del capitale, con conseguenti dissesti nei flussi finanziari, perdita della capacità di ottenere finanziamenti creditizi per un crollo di fiducia da parte della comunità finanziaria, ma anche da parte dei clienti e dei fornitori, innescando così, un pericoloso circolo vizioso*".[36]

Inoltre, egli sostiene che la "crisi" sia una delle due fasi che compongono il processo degenerativo dell'impresa, essendo questo composto da una prima fase di "declino".[37]

La fase di declino, la prima delle due, si caratterizza per la presenza delle iniziali disfunzioni aziendali in termini di difficoltà reddituali e di deterioramento dell'immagine aziendale nei confronti dei vari portatori di interesse. Nonostante in questa fase i risultati dell'impresa si

---

[34] Articolo 5 Legge fallimentare (RD. 16 marzo 1942, n. 267)

[35] Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 articolo 13

[36] L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Milano, 1995

[37] Da sottolineare come tendenzialmente la crisi d'impresa abbia una durata medio-lunga, posto che, come osserva C. SOTTORIVA, Crisi e declino dell'impresa. Interventi di turnaround e modelli previsionali, Milano, 2012, pag. 3, "la crisi di una società o di un gruppo non è improvvisa [in quanto] nella maggior parte dei casi si evidenzia almeno due anni prima della sua conclamata manifestazione esterna".

presentino ancora positivi, il trend inizia ad assumere un andamento discendente. Il declino rappresenta una situazione di primo allarme, in cui è necessario intervenire al fine di invertire la tendenza negativa e di conseguenza di arrivare alla seconda fase.

Questa prima fase può essere ulteriormente scomposta in due sub-fasi, che sono l'incubazione e la maturazione, le quali si differenziano l'una dall'altra per il consolidamento, nella seconda, dei primi segnali negativi emersi nella fase dell'incubazione.

Passando alla fase della crisi, di maggiore attenzione e interesse, in riferimento agli studi di Luigi Guatri[10], vengono individuati quattro stadi nel percorso di composizione della crisi, prima che essa si trasformi in insolvenza. È fondamentale ricordare che è possibile intervenire in ognuno dei quattro stadi, onde evitare il verificarsi di situazioni di crisi irreversibili per l'impresa:

- incubazione, stadio in cui i primi segnali di inefficienza vengono alla luce;
- manifestazione della crisi, in cui si cominciano ad intaccare le risorse aziendali con un contestuale incremento dei livelli di indebitamento;
- gravi squilibri finanziari, la fiducia e l'immagine nei confronti degli stakeholder iniziano ad essere compromesse;
- insolvenza e condizione di dissesto, cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi.

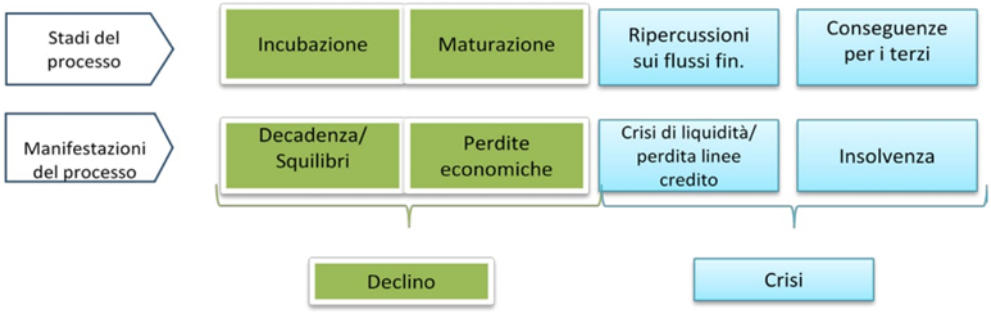

Fonte: https://www.pmitutoring.it/news/crisi-impresa-perche-quando

3.1.2 Le cause della crisi

La dottrina aziendale ha da sempre ricercato le cause scatenanti le crisi all'interno del complesso economico, individuandone alcune tra le più ricorrenti. Tali cause possono essere suddivise in endogene e esogene[38], a loro volta generatrici di crisi economiche o finanziarie.

Le cause endogene derivano dall'obsolescenza del prodotto/servizio provocate da un calo di domanda, cambiamento tecnologico improvviso, entrata nel mercato di nuovi competitor all'avanguardia. L'azienda in tal caso subirà una riduzione dei margini di profitto, non riuscendo più a coprire i costi fissi[39].

Tra le cause esogene si annoverano:

1. inefficienze gestionali: dovute a errori continui del management che non permettono di operare in linea con i rendimenti del settore nelle aree produttive
2. rigidità nella struttura produttiva: la struttura non riesce ad adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente, generando inefficienza produttiva e organizzativa
3. carenza di programmazione e innovazione
4. finanziarie: tali difficoltà sono dovute a squilibrio nella gestione della struttura delle fonti di finanziamento, ad un eccessivo ricorso ad indebitamento con capitale di terzi e ad una esigua capacità di generare flussi che possano ricoprire gli oneri del debito.

Le cause endogene e le prime tre cause esogene sopradescritte conducono l'impresa ad affrontare crisi di tipo economico. Queste possono manifestarsi con diversa intensità e, di conseguenza, dovranno essere adottati differenti interventi correttivi per risanare la situazione.
La crisi economica può essere a manifestazione circoscritta o congiunturale (meno intense) o di tipo strutturale (più intensa). Le prime due presentano un'intensità minore, in quanto le cause generatrici sono facilmente individuabili, essendo riconducibili a fenomeni interni di azienda o di settore e, allo stesso tempo facilmente reversibili. La maggiore intensità che caratterizza la seconda tipologia, invece, è dovuta fenomeni più radicati, che rendono permanente la situazione di disequilibrio.

Al verificarsi di una crisi economica è lecito pensare a delle ripercussioni sotto il profilo patrimoniale-finanziario, che dovrà essere controllato accuratamente fino al ripristino delle normali condizioni economiche. Le crisi finanziarie si sviluppano per inefficienze di gestione dei flussi

[39] SAF, Quaderno n.27, la crisi L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F., pag. 23 - 27

finanziari. Queste possono essere presenti, sia contemporaneamente a crisi economiche, sia autonomamente e quindi in situazioni di equilibrio patrimoniale.

Per ricondurre la crisi in atto ad una delle due tipologie, e di conseguenza attuare le azioni correttive opportune, è necessario effettuare una diagnosi.

Il verificarsi di una crisi economica strutturale aumenta la probabilità di cessazione dell'attività, quindi di situazione irreversibile, la quale andrà gestita con gli opportuni processi di liquidazione (ordinario o concorsuale). Se invece la crisi economica risulta circoscritta o congiunturale, alcune delle iniziative da attuare per eliminare i fattori critici sono:

- abbandonare produzioni o linee di business non economiche
- effettuare sostituzioni del management
- cedere partecipazioni in perdita
- scindere i rami aziendali redditizi da quelli in perdita che saranno gestiti attraverso processi liquidatori

Per la gestione di una crisi di tipo finanziario l'attenzione è rivolta soprattutto alla struttura delle fonti di finanziamento. Ai principali creditori di solito si richiede:

- alle banche la rinegoziazione dei prestiti, la domanda di nuove fonti e il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti
- Ai fornitori di non bloccare il flusso normale di fornitura e di porre in stallo le posizioni scadute

A seguito delle considerazioni sin qui svolte si può comprendere come crisi ed insolvenza siano due concetti autonomi e separati, ma, allo stesso tempo, legati da un rapporto di causa-effetto. L'insolvenza rappresenta solo uno dei possibili scenari che si verificano a seguito di un accertamento dello stato di crisi, essendo l'effetto a cui si arriva nella peggiore delle ipotesi.
Tuttavia, il confine tra le due situazioni si presenta tutt'altro che definito in quanto, l'insolvenza incorpora in sé automaticamente la crisi mentre, si può destare in uno stato di crisi non essendo necessariamente in una condizione di insolvenza.

3.1.3 Il nuovo codice della crisi

L'argomento trattato nel precedente paragrafo è divenuto negli ultimi anni di notevole rilevanza e, proprio per questo, si è ritenuto necessario apportare nuovi chiarimenti in materia di crisi e insolvenza.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. L'entrata in vigore del decreto è stata però prorogata al 1° settembre 2021, a seguito degli eventi inattesi del 2020 causati dall'insorgere di una pandemia mondiale.

I principi generali posti in risalto dalla legge delega[40] in esame sono:

- Sostituzione del termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale"
- Introduzione di una definizione di "stato di crisi" per colmare la lacuna normativa presente
- Adozione di un modello unico processuale per l'accertamento di stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità
- Assoggettamento ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici
- Priorità nel trattare le proposte che implicano il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale
- Uniformazione e semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale
- Tentativi di riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali
- Armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro attraverso le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori

Tra le numerose novità e chiarimenti in questa sede occorre trattare in maniera approfondita, in coerenza con il presupposto della continuità aziendale, della relazione che emerge tra le tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa e come queste possano essere individuate e accertate.

L'analisi verte sulla capacità di attuare, in maniera tempestiva interventi, che possano risanare la situazione di difficoltà, al fine di mantenere intatto il valore aziendale, scongiurando l'insolvenza. Data l'importanza di mantenere la continuità aziendale, il decreto si focalizza sui sistemi di allerta, cercando di anticipare il divenire di una crisi irreversibile.

[40] Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155**,** Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019

Secondo il secondo comma del nuovo art. 2086 del Cod. Civile "… *l'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale nonché attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsto dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità*." [41]

Nell'articolo, si citano gli strumenti di allerta previsti dall'ordinamento, identificati dal decreto n. 14/2019 (comma 1), come "*gli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari (e dei creditori pubblici qualificati) finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione*"[42].

Gli obblighi di segnalazione vengono quindi introdotti per aumentare la possibilità di rilevazione anticipata e tempestiva di una possibile crisi futura; inoltre, al secondo comma, si specifica che tanto in un momento antecedente all'allerta, quanto a seguito della sua verifica, il debitore "*può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI"*[43]

L'Art. 13[44] del Decreto per il nuovo codice attrae notevole interesse per la definizione degli indicatori prodromici al riconoscimento della crisi, degli appositi indici rivelatori di questa e di esempi significativi di tali indici.

Tra gli indicatori si annoverano eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, relazionati alle peculiarità dell'impresa e dell'attività imprenditoriale, considerando la data di costituzione e inizio di attività.

Gli squilibri che vengono menzionati nella prima parte del comma, si rilevano tramite degli indici, i quali fungono da segnale di allarme nel caso in cui evidenzino:

- assenza di sostenibilità nei debiti per almeno i sei mesi successivi
- pregiudizio per le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso (o in taluni casi per i sei mesi successivi)
- presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti

[41] Articolo 2086 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) (2) Comma introdotto dal D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

[42] Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 articolo 12, primo comma

[43] Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 Articolo 12, secondo comma

[44] Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 articolo 13, primo comma Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24

Ulteriori specificazioni all'interno del comma forniscono esempi di indici da considerarsi significativi, limitatamente agli squilibri finanziari. Questi sono:

1. la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa, per l'equilibrio finanziario di tipo dinamico
2. l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, per l'equilibrio finanziario di tipo statico

Entrambi gli indici, però, non possono considerarsi esaustivi per quanto riguarda l'indicatore di prospettive di going concern, in quanto sono da considerare nella valutazione della continuità ma rappresentano solo alcuni degli aspetti che possono comprometterla.

3.1.4 Gli indici di allerta

Ad integrazione della normativa, interviene il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il quale, almeno ogni tre anni, elabora degli indici, che analizzati complessivamente, portano a dedurre uno stato di crisi in corso (lavoro svolto considerando le classificazioni ISTAT per le differenti attività economiche).

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà, con Decreto, ad approvare tali indici.

La più recente elaborazione risale al 20 Ottobre 2019, pubblicata dal CNDC nella bozza del documento intitolato "crisi d'impresa – gli indici dell'allerta".[45]

Il lavoro di ricerca, degli indici più adatti, deve essere svolto seguendo delle condizioni dettate dalla norma, quali:

- una valutazione unitaria della sussistenza di un indizio di crisi come risultato finale, in cui per unitaria si intende complessiva e sistematica
- una composizione di un processo logico di indici, che sia articolato in fasi e che conduca alla valutazione unitaria di cui sopra
- una specificazione del fatto che tali indici non sono esaustivi, potendo verificarsi situazioni rilevanti (in riferimento al comma 1) anche in caso di situazione non allarmante degli indici individuati.
- L'inserimento quanto meno degli indici definiti dal legislatore al comma 1 dell'art.13

Il sistema degli indici è stato elaborato partendo dall'analisi della letteratura in materia di modelli di previsione della crisi/insolvenza

Il modello individuato è stato selezionato in base all'efficacia e alla semplicità d'uso.[42]

[45] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA, 20 ottobre 2019

Il sistema degli indici ex art. 13 comma 2, definisce due categorie di indici differenziando quelli di primo livello, applicabili a tutte le imprese, e quelli di secondo livello, che differiscono nei valori soglia, in base al settore economico di appartenenza.
Il processo logico, richiesto dalle condizioni della normativa, viene rispettato dagli indici di seguito riportati, attraverso una linea gerarchica da seguire durante l'applicazione.

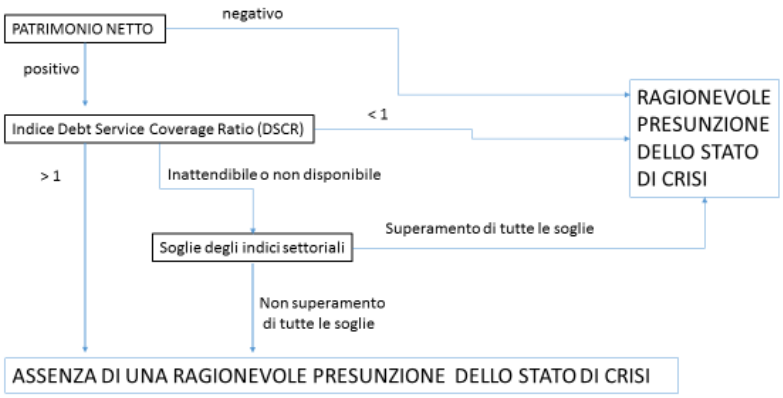

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA, 20 ottobre 2019

Gli indici di primo livello definiscono i primi due valori da rispettare e, il superamento anche di uno solo dei due, è sufficiente a far ragionevolmente presumere lo stato di crisi. In assenza del superamento del primo si passa alla verifica del secondo. Gli indici sono[46]:

- Patrimonio netto negativo in conseguenza di perdite[47]: È un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge. Il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere superato da una ricapitalizzazione. Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

[46] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA, 20 ottobre 2019 – Parte prima, par.3
[47] Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del "patrimonio netto" (totale voce A, sezione "passivo" dello stato patrimoniale, art. 2424 cod. civ.), cui sottrarre i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati. Nel "patrimonio netto" non si tiene conto dell'eventuale "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall'art. 2426 c.c., co. 1, n. 11-bis

- DSCR a 6 mesi (Debt Service coverage ratio) < 1[48] è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti: È altresì un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un DSCR a sei mesi inferiore ad 1.

  Il DSCR, è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

  Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale. La stima del dato prognostico è compito dell'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso agli adeguati assetti. La valutazione della relativa adeguatezza rientra tra i doveri dell'organo amministrativo che è chiamato a "*valutare costantemente... se sussiste l'equilibrio finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione*". Preliminarmente va ricordato che l'utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio

[48] Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.
1° approccio
Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi. Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:
- al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
- al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.
2° approccio
Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi. Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:
a) i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al *free cash flow from operations* (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f); b) le disponibilità liquide iniziali;
c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono '*anticipabili*'.
Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso è costituito da:
d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.
Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.
La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi. Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.
Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti. Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni

professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti

Il sistema degli indici viene formulato considerando che, talvolta, non vi è la disponibilità o l'affidabilità del DSCR, per cui si introducono degli indici di settore, indici di secondo livello, di cui all'art. 13, comma 2[49].

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA, 20 ottobre 2019

Per presumere ragionevolmente lo stato di crisi tramite l'utilizzo degli indici di secondo livello, a differenza di quelli di primo livello, non è sufficiente superare uno solo dei valori soglia, al contrario devono essere superati tutti i valori soglia dei cinque indici[50].

---

[49] Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 articolo 13, comma 2

[50] Le modalità di calcolo degli indici di settore sono riportate in appresso.
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari. È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:
- al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;
- al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.

Indice di adeguatezza patrimoniale. È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:
- al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

Indice di ritorno liquido dell'attivo. È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:
- al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
- al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Indice di liquidità. È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:
- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
- al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

Indice di indebitamento previdenziale o tributario. È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:
- al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Il terzo comma dell'articolo prevede un ulteriore caso: la possibilità di derogare all'utilizzo degli indici di cui al comma 2, se non ritenuti adeguati alle peculiarità dell'impresa. Le ragioni della deroga dovranno essere espresse in Nota integrativa, nella quale troveranno luogo anche degli ulteriori indici ritenuti adeguati allo scopo di prevedere la crisi.

Per l'esercizio della deroga sono apposte delle condizioni all'impresa che ne voglia usufruire:

- L'assunzione di un professionista che attesti l'adeguatezza degli indici ritenuti maggiormente idonei
- L'inclusione dell'attestazione[51] in Nota integrativa come parte integrante di essa.

Le imprese possono non ritenere adeguati gli indici quando la classificazione settoriale dei codici ISTAT non è precisa o quando le caratteristiche dell'organizzazione e del suo modello di business non garantiscono la significatività degli indici, per la finalità a cui sono preposti.

Astrattamente la valutazione dovrebbe avvenire nel continuum temporale, quindi in ogni istante dell'operatività; concretamente, tuttavia, occorre stabilire la periodicità di rilevazione degli aspetti critici che ovviamente differirà per tipologia, dimensione, complessità e qualità di ogni organizzazione.

L'enorme varierà di tipologie aziendali, definite in base alle suddette dimensioni, impedisce di dettare delle tempistiche definite per ogni impresa nello specifico, quindi in linea generale si fa riferimento al dies a quo individuato per garantire la tempestività dell'istanza di cui all'art. 19 CCI agli OCRI. Il limite oltre il quale è obbligatoria la segnalazione è definito a tre mesi dal superamento degli indici, pertanto è da intendersi una necessaria misurazione a cadenza (almeno) trimestrale di questi.

I dati da prendere in considerazione per il calcolo del patrimonio netto e degli indici di settore sono riconducibili a quelli contenuti nell'ultimo bilancio approvato, quelli per il DSCR in bilanci non approvati o infrannuali, necessariamente approvati dall'organo amministrativo.

3.2 Differenze e collocazione temporale delle tre situazioni di difficoltà dell'impresa

A seguito del quadro generale sui concetti di perdita di continuità aziendale, crisi e insolvenza è opportuno sottolineare come queste tre situazioni, in cui può destare un complesso aziendale, siano da una parte legate tra loro e dall'altra rappresentino tre condizioni differenti che si generano temporalmente in momenti differenti della vita dell'impresa.

[51] La dichiarazione di attestazione produce effetti per l'esercizio successivo

A tal proposito interviene ASSONIME con la circolare n.9 del 2019[52] richiamando il concetto come presupposto del Codice della crisi e precisando il loro significato:

- La perdita di continuità aziendale, che riguarda l'incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento
- La crisi, che è lo stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto;
- L'insolvenza, che riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni

È chiaro come le tre situazioni facciano riferimento ad archi temporali differenti: la continuità ai dodici mesi successivi la valutazione, la crisi ai sei mesi seguenti e l'insolvenza ad una condizione attuale e permanente.

Analizzando cronologicamente gli eventi si può concludere che la perdita di continuità, derivando da un'analisi prima qualitativa e poi quantitativa, può presentarsi prima ancora dell'accertamento dello stato di crisi, in cui si prevede un periodo di continuazione inferiore alla prima. La perdita di continuità, se non ripristinata, può rappresentare quindi un segnale premonitore dello stato di crisi. Per l'insolvenza, invece, la collocazione cronologica è più semplice da effettuare, rappresentando una condizione irreversibile e, quindi, il punto finale di un processo di degenerazione dell'attività. L'insolvenza rappresenta l'effetto, la perdita di continuità e la crisi le cause, identificando il legame che si instaura tra le tre condizioni.

Proprio perché la perdita di continuità rappresenta una possibile causa sia di crisi che di insolvenza, il going concern si annovera tra gli indicatori di allerta dello stato di crisi riportati nel Codice della crisi e dell'insolvenza, in aggiunta al sistema degli indici di cui alla Delega art.13 comma 2[53] e ai ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.[54]

La sussistenza di una minaccia alla continuità è rilevante ai fini della segnalazione obbligatoria a carico degli organi di controllo. Per tale ragione l'imprenditore è tenuto a tenere sotto costante osservazione la capacità dell'impresa di operare nella prospettiva di funzionamento, almeno per i sei mesi successivi.

L'ambito della continuità integra un concetto più ampio, rispetto alla categoria della non sostenibilità dei debiti; infatti, quest'ultima, può rappresentare una delle molteplici minacce al going concern ma non l'unica.

---

[52] ASSONIME circolare n.9 del 2019 "le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta"

[53] Articolo 13 comma 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[54] Articolo 13 comma 1 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Nel documento Crisi D'Impresa – Gli Indici dell'Allerta[55] si enunciano alcuni esempi di aspetti che possono rivelarsi dannosi, quali ad esempio il riscontro di problematiche nei sistemi di risk management dovuti, in modo esemplificativo, a: danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici delle società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali.

La continuità aziendale deriva da una valutazione dell'intero complesso aziendale, pertanto, come già detto, si compone di elementi di tipo qualitativo, non identificabili dagli indici preposti alla rilevazione dello stato di crisi.

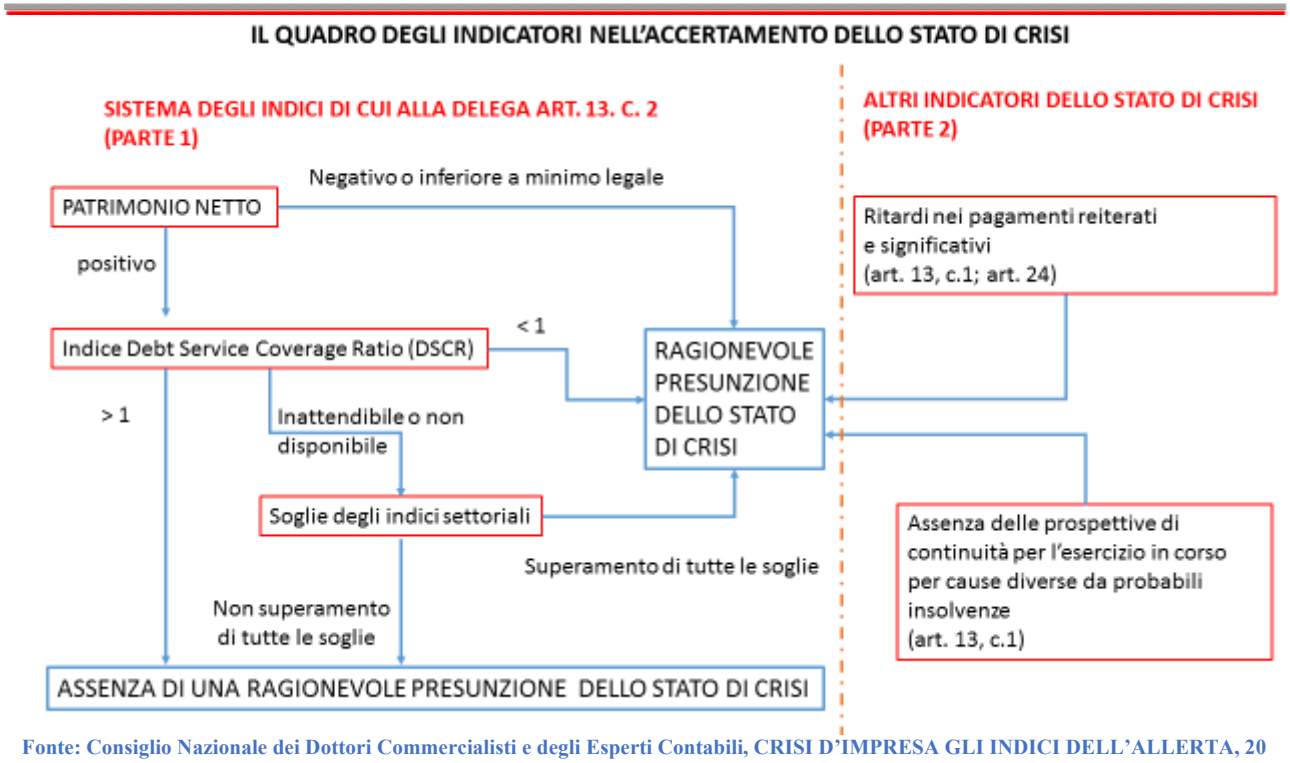

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA, 20 ottobre 2019

3.3 Indicatori e strumenti per valutare la sussistenza di continuità: Indicatori finanziari, gestionali, altri indicatori

La verifica dello status di going concern dell'impresa non è sempre agevole, in quanto non è possibile stabilire un confine, valido per tutte le attività, con cui accertare il passaggio da uno stato di continuità aziendale ad uno stato di impossibilità di funzionamento per un prevedibile arco temporale futuro; tuttavia, attraverso l'analisi di bilancio e l'analisi di indicatori è possibile, caso per caso, valutare la sussistenza del going concern.

[55] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA, 20 ottobre 2019

L'ISA 570[56] propone un elenco di indicatori su cui basarsi, specificandone la non esaustività. La presenza di uno o alcuni di questi elementi può comportare il passaggio ad uno status di break-up dell'impresa, in cui le aspettative di continuazione dell'attività vengono compromesse e necessariamente messe in discussione.
Si individuano degli indicatori di tipo finanziario e gestionale, oltre ad altri indicatori aggiuntivi:

I. Indicatori finanziari:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

II. Indicatori gestionali:

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di forni- tori importanti;
- difficoltà con il personale;

[56] principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570, continuità aziendale, par. 8

- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

III. Altri indicatori:

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

È importante chiarire che la presenza di uno o alcuni degli indici non necessariamente comporta la crisi, quanto più un allarme per gli amministratori, che dovranno valutare complessivamente le condizioni in cui verte l'organizzazione. Infatti, la presenza di fattori attenuanti, tanto finanziari quanto gestionali, riduce la rilevanza di tali eventi.
La valutazione è inevitabilmente effettuata su financial indicators, cioè indici contabili, ed ha quindi carattere consuntivo, nonostante la continuità aziendale e la valutazione della crisi futura si basino su congetture prospettiche.
Questo rappresenta uno dei principali limiti[57] degli indicatori ma, nonostante ciò, può essere arginato se gli amministratori e i soggetti esterni che effettuano le valutazioni, si servono di tali elementi per un'analisi più complessa, che utilizzi una visione d'insieme, e non si focalizzi esclusivamente sui singoli elementi quantitativi.
Oltre all'analisi del bilancio nelle società chiuse assume rilevanza la relazione sulla gestione la quale, a partire dal 2008, è tenuta a riportare *"...nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società."*[58]

Anche le analisi di bilancio, qualitative e quantitative, possono essere utilizzate in aggiunta agli indicatori valutare la continuità aziendale.

[57] Nota bene: i limiti possono essere ridimensionati e superati da strumenti quali lo Z-score di Altman
[58] Documento CNDCEC 14.1.2009 "la relazione sulla gestione – Art.2428 codice civile. La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte da d.lgs. 32/2007. Documento IRDCEC Ottobre 2008 n.1 "la relazione sulla gestione. Alcune considerazioni"

In particolare, attraverso l'analisi quantitativa si sfruttano i dati di bilancio e di budget aziendali che evidenziano le caratteristiche economiche, finanziarie e patrimoniali. Si effettua tramite:

1) Bilancio riclassificato
   a) SP secondo i criteri finanziari
   b) SP secondo pertinenza gestionale
   c) CE a costo del venduto
   d) CE a valore aggiunto
2) Analisi per margini
3) Analisi per indici
4) Analisi per flussi (Rendiconto Finanziario)
5) Business Plan /Budget/Proiezioni economico finanziarie
6) Valutazione aziendale, al fine di verificare i residui valori aziendali positivi rispetto ad ipotesi liquidatorie (volontarie e/o giudiziali)

Di seguito si riporta uno schema con ulteriori strumenti per l'analisi quantitativa prospettica[59]

	REDATTO / VERIFICATO	RILEVATE CRITICITA'	DESCRIZIONE
□ RENDICONTO FINANZIARIO	□	□	
□ CENTRALE RISCHI	□	□	
□ CONTENZIOSI LEGALI	□	□	
□ REPORTING INTEGRATO	□	□	
□ PERIZIE	□	□	
□ IMPAIRMENT TEST	□	□	
□ BREAK EVEN POINT	□	□	
□ STRESS TEST	□	□	
□ ANALISI WORST	□	□	

Le analisi qualitative, invece, non prendono a riferimento dati numerici ma valutano le componenti esterne al bilancio che riguardano l'organizzazione, le strategie e i programmi di business. Per la :

- Si esamina la composizione e l'andamento dei settori di riferimento, le quote di mercato, le prospettive del mercato …
- Si evidenziano le peculiarità dell'impresa e la politica di gestione, includendo la valutazione di piani futuri.

[59] Matteo Panelli, *La Prevenzione Della Crisi D'impresa. Lavori Della Commissione Rodorf E Gli Scenari Futuri Pavia*, Marzo 2016 Vol. 6 -N. 4/2015, pag. 244

A livello pratico è molto complesso individuare degli strumenti validi per mantenere costantemente sotto controllo la continuità aziendale, soprattutto per quanto concerne le azioni e le decisioni che vengono implementate durante la vita aziendale. A tale scopo interviene la balance scorecard di Norton e Kaplan, strumento utilizzato universalmente dai sistemi di gestione e controllo delle aziende, approvato scientificamente e opponibile in tribunale.[60]
La balance scorecard analizza e controlla le azioni e i comportamenti che conducono ai financial indicators, svolgendo un'analisi quindi di tipo qualitativo.

3.4 L'abbandono del going concern

L'espressione "perdita di continuità" racchiude in sé il percorso verso la cessazione, non necessariamente da intendersi come conclusione della vita di un'azienda (si pensi alle operazioni straordinarie di impresa).
Nonostante tutte le cause normative di scioglimento della società sottintendano la perdita di continuità, ve ne sono alcune che non derivano direttamente da patologie gestionali come ad esempio *"...la volontà dei soci o il conseguimento dell'oggetto sociale o alla sua sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, al decorso della durata della società, e, finanche all'impossibilità di funzionamento o alla inattività dell'assemblea o al recesso del socio che sebbene nella realtà concreta risultino frequentemente associate a situazioni di disfunzione o di dissesto, almeno teoricamente possono ritrovarsi anche in condizioni di assoluto equilibrio gestionale"* [61]
D'altra parte, una situazione gestionale patologica è prodromica di cause di cessazione, ravvisabili in perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge o in mancanza di adeguata ricapitalizzazione, generando difficoltà a livello economico – patrimoniale e finanziario.
A questo punto, per chiarire i percorsi da intraprendere quando l'impresa non opera più in condizioni normali, si individuano due divisioni temporali delimitate dall'inizio della liquidazione.
Prima dell'inizio del procedimento liquidatorio si può operare:

- In continuità
- In assenza di continuità: prevede la redazione del bilancio con i criteri di funzionamento, non essendo giustificato l'abbandono dei criteri di continuità, neppure in caso di accertamento di una delle cause di scioglimento. Tuttavia, il mutato orizzonte temporale,

[60] Focus Sulla continuità aziendale, Norme e Tributi, 9/10/2019 pag. 30 Gruppo il sole 24ore – banca dati
[61] Adamo S. Fasiello R. "Problemi di inquadramento della prospettiva di continuità aziendale nella crisi d'impresa", Rirea, 10-11-12, 2014, pp.380

induce gli amministratori a tenerlo in considerazione durante l'applicazione dei principi contabili[62]:

- OIC 16, per le immobilizzazioni materiali
- OIC 9, per la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali
- OIC 31, iscrizione di fondi
- OIC 32, "strumenti finanziari derivati"
- OIC 25, recuperabilità delle imposte anticipate

Dopo l'inizio del procedimento liquidatorio:
in questo caso è inevitabile parlare di cessazione dell'attività, la quale, tuttavia, può avvenire secondo due differenti prospettive:

- In presenza di continuità: seguito della liquidazione viene disposta la continuazione ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. C[63], (in cui si considera la gestione conservativa e non dinamica), inoltre, può presentarsi la situazione*" in cui la continuazione dell'attività valga solo per uno dei rami dell'azienda, la validità del postulato del going concern si verifica solo per tale ramo ma non per gli altri, per i quali interviene la cessazione dell'attività produttiva*"[64].

  La continuazione, anche parziale, dell'attività d'impresa viene inoltre richiamata dall'art. 2490, nel punto in cui prevede che, in tale circostanza, "*e relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati."*[65]

  Si apre così la disciplina del concordato in continuità[66], definito come quel piano che "prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione"
- In assenza di continuità: situazione in cui è necessario sostituire i criteri di funzionamento, basati sul presupposto della continuazione dell'attività[67], con quelli di liquidazione, in modo da rispettare il postulato di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Il bilancio di liquidazione dovrà essere redatto

[62] l'OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, par.23
[63] Articolo 2487, Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
[64] OIC 5 - Bilanci di liquidazione: 2.3. il momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione
[65] Articolo 2490 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Bilanci in fase di liquidazione
[66] d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto l'art. 186 bis l.f.
[67] art.2423-bis del Codice Civile

valutando le attività al valore di presumibile realizzo (considerando la loro capacità di trasformazione in denaro), le passività prevedendo il loro valore di estinzione. Differenze rispetto al bilancio ordinario si riscontrano nell'eliminazione di alcune poste e dall'inserimento di altre, non presenti nel primo.

Le attività da non considerare sono:

- gli oneri pluriennali non ancora ammortizzati
- le immobilizzazioni immateriali non realizzabili o non trasferibili
- l'avviamento derivativo[68]
- i crediti inesigibili
- ratei e risconti attivi

Le attività da inserire sono:

- avviamento originario[69]
- beni completamente ammortizzati ma che hanno un valore recuperabile con la vendita
- segreti di fabbricazione commercializzabili

Le passività sono, invece, soggette a verifica sulla base dei criteri di liquidità e sono:

- il fondo rischi e il fondo t.f.r.[70]
- debiti prescritti[71]
- ratei e risconti passivi

Le passività da integrare sono:

- fondo rischi per garanzie ed impegni che in precedenza erano iscritti nei conti d'ordine
- fondo per costi ed oneri della liquidazione

Le rettifiche sopra riportate vengono iscritte il un conto transitorio denominato "rettifiche di liquidazione"[72] , il quale darà origine ad un saldo che aumenta o diminuisce il patrimonio netto, non influendo sul risultato economico del periodo di liquidazione. Le movimentazioni nel conto rettifiche saranno le seguenti:

68 Nota bene: l'avviamento acquisito a titolo oneroso deve essere eliminato solo nel caso in cui non vi sia nessuno disposto a riconoscergli un valore.

69 Nota bene: l'avviamento originario deve essere iscritto solo nel caso in cui c'è il fondato convincimento che qualcuno è disposto ad acquistare il ramo aziendale riconoscendo all'impresa un valore per l'avviamento.

70 Devono includere anche le passività potenziali

71 Eliminati se estinti per intervenuta prescrizione

72 OIC5, bilanci di liquidazione

DARE	**DARE**
Minori valori di realizzo stimati per le attività patrimoniali (ad es., minor valore del magazzino)	Maggiori valori di realizzo stimati per le attività patrimoniali (ad es., maggior valore beni immobili)
Maggiori valori di realizzo stimati per le passività patrimoniali (ad es., maggior valore debiti per interessi di mora)	Minori valori di realizzo stimati per le passività patrimoniali (ad es., debiti in parte già estinti)
Iscrizione valori di elementi patrimoniali passivi precedentemente non contabilizzati (ad es., debiti non contabilizzati)	Iscrizione valori di elementi patrimoniali attivi precedentemente non contabilizzati (ad es., licenze)
Annullamento di attività patrimoniali (ad es., stralcio degli oneri pluriennali, ecc.)	Annullamento di passività patrimoniali (ad es., debiti prescritti)

Fonte: MARCELLO R., Fondazione Nazionale Commercialisti, La continuità aziendale nella crisi d'impresa - Documento 15 Ottobre 2015

Il conto si compone di rettifiche derivanti o dal passaggio dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione, oppure, dallo storno del conto *"Fondi per costi ed oneri di liquidazione"*.
In conclusione, è necessario valutare prima dove ci si trova temporalmente, per poi capire quale sia la situazione aziendale e di conseguenza i criteri più appropriati da applicare per la redazione del bilancio (ordinario o di liquidazione che sia).

Capitolo 4 - Continuità aziendale e pandemia mondiale

La diffusione del COVID-19 è un evento storico che ha caratterizzato l'inizio dell'anno 2020. La gravità delle conseguenze sanitarie che ha apportato la scoperta di un nuovo virus, ha condotto il governo italiano a decisioni drastiche, tra cui la chiusura completa di tutte le attività, non ritenute produttrici di beni di prima necessità. Inevitabilmente, le aziende, non operanti nei settori che hanno tratto profitto dalla situazione, si sono ritrovate ad affrontare gravi difficoltà.
Il Governo è perciò intervenuto con diverse tipologie di provvedimenti, per cercare di risanare le imprese maggiormente colpite.

4.1 Come valutare l'evento del covid in bilancio

Un primo provvedimento riguarda le modalità con cui valutare tale evento, in ottemperanza del principio OIC 29, data la concomitanza tra la pandemia e il periodo che intercorre tra la chiusura dell'esercizio 2019 e l'approvazione dei bilanci.
Per comprendere meglio, occorre richiamare il principio OIC 29[73], secondo cui si citano i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, cioè quei *"fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio"*. In base alla loro natura possono rientrare in tre differenti categorie:

- *"fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio"* [74]
- *"fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio"* [75]
- *"fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora*

[73] OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, par. 58 – 63
[74] Sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
[75] Sono quei fatti che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo

appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale"

La continuità aziendale di molte imprese, senza dubbio, ha subìto uno shock, considerando l'enorme contrazione dei ricavi e l'incertezza sul futuro. Quindi, secondo il principio contabile sopra citato, gli amministratori avrebbero dovuto considerare gli effetti disastrosi della pandemia come un evento che potesse incidere sulla continuità. Applicando questo criterio però, il numero delle aziende con il potenziale per continuare ad esistere, si sarebbe ridotto drasticamente, conducendo il nostro Paese ad una crisi economica senza eguali.

Per scongiurare a tale evento, dopo un primo intervento con il decreto Liquidità (articolo 7), con il Decreto-Legge 8 Aprile 2020, n.23[76] nella redazione dei bilanci, gli effetti derivanti dal Covid-19 vengono neutralizzati. Per cui, nella redazione del bilancio del 2019 nella valutazione delle voci e delle prospettive di continuazione dell'attività di cui all'art. 2423 bis, primo comma, n.1 Codice Civile non si deve tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, per i bilanci 2020 in corso, la prospettiva di continuità può essere garantita anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente [77].

Il riferimento della norma alla redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non esclude i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, dato il richiamo che viene fatto al comma 2.

Il timore che muove il legislatore ad emanare tale disposizione, risiede nel fatto che la maggior parte delle aziende avrebbe dovuto effettuare le rilevazioni con criteri non di funzionamento. In questo modo invece la valutazione prospettica che devono effettuare gli amministratori sul going concern secondo l'OIC 11, non dovrà risultare compromessa per effetto del virus.

Nel concreto però è inevitabile come la crisi impatti negativamente sulle prospettive future aziendali e perciò come risulti difficile effettuare accurate previsioni. Inoltre, le condizioni future dipenderanno molto dall'efficacia dei provvedimenti del Governo caso per caso, finalizzati a

[76] Decreto-Legge 8 Aprile 2020, n.23 art. 7 rubricato "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", prevede che: «1. *Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati*»

[77] Alessandro Galimberti, Continuità aziendale al netto del virus - Passa l'emendamento salva-bilanci, Edizione del 1luglio 2020 pag. 29

garantire un equilibrio economico- finanziario tra gli operatori dei vari settori. In sostanza per i bilanci 2019 e 2020 si potrebbero ipotizzare i seguenti scenari[78]:

- in presenza del presupposto di continuità:

    1. non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l'esistenza del Covid-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta
    2. ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.)

- in assenza del presupposto di continuità aziendale:

    1. se legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa
    2. se non legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11

La data del 23 febbraio funge da limite temporale per valutare la continuità, per cui, per bilanci chiusi entro tale data anche se ancora non approvati si prende a riferimento la situazione sulla continuità in tale data.

Non sussistono rilevanti problematiche per quanto riguarda i valori delle poste da iscrivere nei bilanci 2019, dal momento in cui l'emergenza ha avuto manifestazione nei primi mesi del 2020 e quindi i suoi effetti non risultano di competenza dell'esercizio 2019.

Per i bilanci 2020 la norma è applicabile (si ritiene estesa anche ai bilanci consolidati e infrannuali), tuttavia, essendo questo l'esercizio in cui si verificheranno maggiormente le conseguenze, il valore recuperabile delle poste in bilancio sarà più complesso da determinare. Gli elementi che possono risultare problematici sono:

[78] Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *l'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali (in collaborazione con sidrea),* 20 aprile 2020

- individuare un orizzonte temporale per alcune poste, non potendo essere certi di garantire una prospettiva di lungo termine
- stimare il valore d'uso in vista di forte incertezza sui flussi di cassa futuri
- individuare il fair value che possa ritenersi affidabile, data la probabile aleatorietà dei mercati

Di conseguenza i sistemi di impairment dovranno essere implementati attentamente, per evitare di entrare in contrasto con le disposizioni normative, nel caso in cui effettuando tali test si vadano a considerare le valutazioni sulla continuità precedentemente "congelate".

Ulteriori disposizioni normative per far fronte alla pandemia:

- Disapplicazione, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale per perdite oltre un terzo o al di sotto del minimo legale e scioglimento per perdite oltre un terzo o al di sotto del minimo legale e scioglimento per riduzione del capitale
- Posticipo dell'entrata in vigore del D.lgs. 14/2019 Codice della crisi e dell'insolvenza al 1settembre 2021
- Improcedibilità dei ricorsi e delle richieste per le dichiarazioni di fallimento e dello stato di insolvenza presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (salvo il caso in cui pervengano dal PM o contengano la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi)
- Disapplicazione dei meccanismi di postergazione ai finanziamenti effettuati a favore della società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 quando effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento
- Proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021
- Proroga termini approvazione dei bilanci con il Decreto Cura Italia, tramite cui vengono concessi alle imprese un numero di giorni superiore per la convocazione delle assemblee[79]

[79] In deroga al alle disposizioni del codice civile, art. 2364, co. 2 e 2478 bis

4.2 L'importanza della trasparenza informativa e la sua struttura nelle note ai bilanci

L'aver considerato gli effetti del covid non-adjusting, implica un aumento del grado di importanza che assume l'informativa. È fondamentale che in momenti di crisi come questa ci sia la massima trasparenza affinché tutti gli stakeholder dall'esterno possano comprendere in che situazione verta l'impresa. In nota integrativa e nella relazione sulla gestione troveranno luogo gli impatti che il covid-19 ha generato, in maniera più o meno estesa in relazione alla portata di questi.

Figura 1: Il Processo Di Stima Degli Impatti COVID-19

Fonte: PwC_Webinar_confindustria_UD_Impatti_del_COVID-19 (19.5.2020) -DEF_presentate.pdf

In particolare, la nota integrativa, qualora l'impatto sia significativo, dovrà fornire in maniera approfondita:

1. Un elenco dettagliato e una spiegazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che includa
    - Le implicazioni e la azioni intraprese dai governi delle società nella sfera economico finanziaria a seguito del diffondersi del covid-19
    - Le aree operative che si presume vangano coinvolte maggiormente
    - Le misure per contrastare l'emergenza
    - Gli effetti economico finanziari registrati nei primi mesi del 2020
    - Gli impatti e le considerazioni riguardo le aree di bilancio critiche
    - L'individuazione di un range di valori degli impatti per le aree evidenziate e assunzioni applicate nelle valutazioni
    - Una spiegazione delle principali incertezze legate alle stime contabili

2. Un focus sulla continuità aziendale in cui:
    - Si fornisce una spiegazione delle circostanze operative e finanziarie sviluppatesi a seguito del COVID-19
    - Si include una dichiarazione riguardo la presenza di significative incertezze sul going concern
    - Si illustrano le valutazioni sulla continuità eseguite dal management
    - Si espongono le conclusioni raggiunte

Nella relazione sulla gestione occorre descrivere come il Covid sia alla base dei rischi e delle incertezze, nonché la descrizione di tali rischi. A titolo esemplificativo, questi potranno derivare da: Supply chain, contrazione del fatturato e risultati finanziari negativi, perdita di valore delle attività, perdite su crediti, volatilità dei mercati finanziari, intervento dei governi e entità delle misure a supporto delle imprese
Inoltre, si ritiene necessario elaborare un quadro sull'evoluzione prevedibile della gestione, che contenga le principali implicazioni in termini di fatturato, di liquidità e dei risultati attesi, sia riguardanti i primi mesi dell'anno sia future. In aggiunta, in caso di incertezze sulla continuità aziendale, si dovranno esporre i piani attraverso cui si cerca di ripristinare l'equilibrio.

Per far fronte all'emergenza bisogna porre in essere misure che assicurino operatività e liquidità nel medio termine (per garantire la continuazione dell'attività), perciò è necessario implementare un piano di pianificazione finanziaria ad hoc secondo una logica risk – based. Il piano dovrà includere obiettivi di breve e medio termine. Tra gli obiettivi di breve termine sono inclusi: l'elaborazione di un piano di cassa che assicuri un buffer minimo, la revisione dei budget in modo da includere gli impatti del covid, la verifica dell'affidabilità dei fornitori, una valutazione delle politiche fiscali e contributive (valutando le nuove agevolazioni) e la gestione della continuità operativa tramite l'utilizzo dello smartworking. Tra gli obiettivi di medio termine rientrano: la ridefinizione del rapporto con la clientela, l'ottimizzazione della supply chain e del magazzino e l'analisi dei rapporti con intermediari bancari per valutare le azioni da intraprendere.
Il presidente ANDAF Roberto Mannozzi, nel webcast sulla continuità e impairment test, enfatizza ancor di più l'importanza di creare un piano finanziario curato nei dettagli, caricando di responsabilità il CFO, il quale in questa situazione rivestirà una figura determinante nel garantire la continuazione dell'operatività.[80]

[80] webcast "Continuità Aziendale e Impairment Test dell'avviamento nel contesto economico attuale condizionato dal Covid-19"

4.3 Disclosure nei documenti di una società quotata ai tempi del COVID: Pirelli & C. S.p.A

Svolte le considerazioni dello scenario socioeconomico attuale, per comprendere come effettivamente l'informativa venga esposta nel pacchetto informativo del bilancio, nonché nella relazione del revisore, di seguito si riporta il caso Pirelli & C. S.p.A.

Sono state estrapolate dal report annuale le parti in cui si tratta di continuità aziendale e degli effetti che il "Coronavirus" ha avuto sull'azienda.

Pirelli & C. S.a.A è tra le maggiori produttrici di pneumatici al mondo. La società è stata fondata a Milano nel 1872 e ad oggi opera a livello internazionale, mantenendo la sede in Italia. La sua prima quotazione durò dal 1922 al 2015, per entrare nuovamente in Borsa il 4 Ottobre del 2017. A seguito di un periodo di diversificazione in altri prodotti, Pirelli ha optato per la completa focalizzazione sul core business degli pneumatici, raggiungendo altissimi livelli che le hanno permesso di conquistare gran parte del mercato mondiale dei motori. La filosofia che accompagna l'azienda nella produzione è quella di ricercare l'high value dei propri prodotti e ciò le ha permesso di diventare il principale fornitore di pneumatici per la formula uno, nonché di altre numerose competizioni del motosport.

La governance dell'azienda prevede un sistema di controllo interno, in modo da permettere al Consiglio di amministrazione un monitoraggio continuo, specialmente per le aree ritenute potenzialmente più rischiose. I valori alla base della creazione del sistema sono quelli di fairness sostanziale e procedurale, di trasparenza e accountability.

Per garantire ed aumentare l'efficienza, il modello di Corporate Governace è di tipo proattivo: permette l'individuazione di aree di rischio in maniera rapida e contemporaneamente la rilevazione anticipata di opportunità di business.

Potendo contare sul un solido sistema di Enterprise Risk Management e su una struttura flessibile del complesso aziendale, Pirelli è riuscita ad adattarsi a condizioni sfavorevoli di mercato quali quelle del 2019 e ad organizzarsi tempestivamente per contrastare gli effetti della pandemia. Il Report Annuale del 2019 di Pirelli S.p.A si apre con due lettere indirizzate direttamente agli stakeholder aziendali, rispettivamente del presidente Ning Gaoning e del vicepresidente Marco Tronchetti. Entrambe affrontano in un primo momento le difficoltà del settore automobilistico nel 2019 e di conseguenza la ricaduta sul comparto tyre. Nonostante ciò, l'assetto di governance proprio dell'azienda e il suo modello strutturale flessibile, le hanno permesso di adattarsi con notevole rapidità al cambiamento. Successivamente viene trattato il tema dell'emergenza sanitaria, che porrà una sfida di grandi dimensioni nel 2020.

Figura 2: Il modello ERM Pirelli[81]

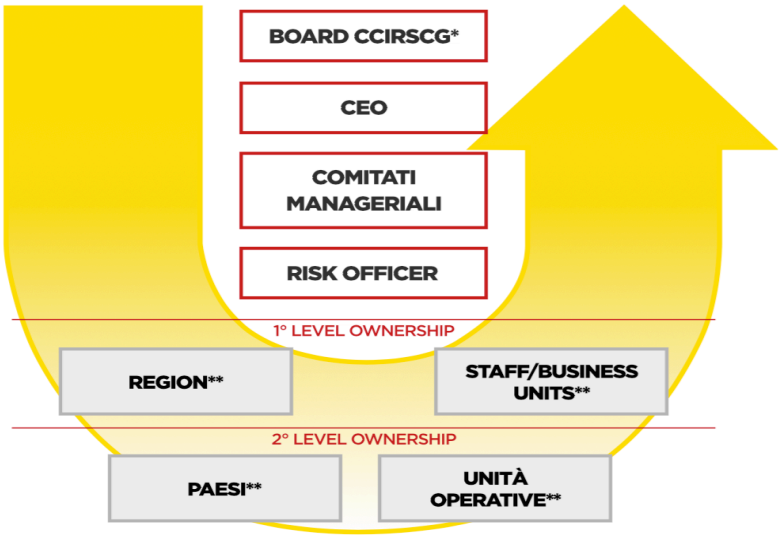

** Risk owner
* Comitato per il controllo interno, rischi, sostenibilità e corporate governance

Il tema del COVID-19, inevitabilmente, si riprende all'interno del documento, rappresentando uno dei rischi generante incertezze sulla continuità dell'azienda.

Il primo riferimento che si incontra è situato nella relazione sulla gestione, in cui il paragrafo "rischio coronavirus" spiega che l'internazionalizzazione come strategia dell'azienda non ha permesso in questo caso di attenuare le conseguenze negative derivanti dalla pandemia, essendo la vendita e la produzione ubicate in molti dei paesi colpiti.

Relazione sulla gestione

RISCHIO CORONAVIRUS (COVID -19)

Pirelli vende i suoi prodotti su base mondiale in oltre 160 Paesi e possiede siti industriali ubicati in diversi Paesi, alcuni interessati anche in maniera consistente dal Covid-19 (SARS- CoV-2). Sono state compiute delle ipotesi di sensitività connesse agli effetti della diffusione del Covid-19 elaborate sulla base di prime stime. Tali ipotesi, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in ragione dei continui cambiamenti dello scenario e del contesto di riferimento che potrebbero comportare un'alterazione anche significativa delle normali dinamiche di mercato e, più in generale, delle condizioni operative di business. L'impatto negativo al momento atteso a livello di EBIT Adjusted nel primo trimestre 2020 si

[81] Si basa sul framework Enterprise Risk Management Integrating Strategy with Performance aggiornato nel corso del 2017 dal Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO)

prevede sarà riassorbito nel corso dell'anno. Qualora la crisi dovesse protrarsi, Pirelli si attiverà per implementare ulteriori misure di mitigazione. Pirelli segue gli sviluppi della diffusione del Coronavirus con un costante contatto con le organizzazioni nazionali e internazionali. La società ha da subito adottato misure di controllo e prevenzione nei confronti di tutti i dipendenti nel mondo, con attenzione particolare in Cina, dove tutti i lavoratori espatriati sono tornati ai paesi di origine con le proprie famiglie.

Una delle azioni messe in atto dall'impresa per garantire la piena disponibilità di risorse sufficienti alla prosecuzione dell'attività, è ampiamente descritta nella relazione sulla remunerazione: tutti i componenti del CDA esprimo la volontà di rinunciare a parte della loro remunerazione.

Relazione sulla remunerazione

Per completezza si segnala che, nell'ambito delle azioni in risposta all'emergenza sanitaria Covid-19, il Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2020 ha preso atto e ha condiviso la volontà di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di rinunciare a parte della remunerazione riconosciuta agli stessi

Nelle note esplicative, tra le basi per la preparazione del bilancio, si spiega come il presupposto della continuità sia stato utilizzato per la redazione, a seguito di opportune verifiche. Attraverso l'utilizzo degli indicatori non sono emerse criticità.
Nella stessa sezione del documento, tra gli eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, viene descritto lo scenario macroeconomico attuale; in questo paragrafo la finalità è quella di specificare la sussistenza di perdite a livello di EBIT, nel primo trimestre del 2020, e allo stesso tempo rassicurare gli investitori sull'assorbimento della perdita durante il resto dell'anno.

Note esplicative: *"...Il presente Bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto gli Amministratori hanno verificato l'insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità della Società di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi."*

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
"...Nei primi mesi del 2020 si è diffuso, inizialmente nella Repubblica Popolare Cinese e successivamente negli altri Paesi, tra i quali l'Italia, il virus Covid-19 (SARS-CoV-2). Pirelli vende i suoi prodotti su base mondiale in oltre 160 Paesi e possiede siti industriali ubicati in

diversi Paesi, alcuni interessati anche in maniera consistente dal Covid-19 (SARS- CoV-2). Sono state compiute delle ipotesi di sensitività connesse agli effetti della diffusione del Covid-19 elaborate sulla base di prime stime. Tali ipotesi, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in ragione dei continui cambiamenti dello scenario e del contesto di riferimento che potrebbero comportare un'alterazione anche significativa delle normali dinamiche di mercato e, più in generale, delle condizioni operative di business. L'impatto negativo al momento atteso a livello di EBIT Adjusted di Gruppo nel primo trimestre 2020 si prevede sarà riassorbito nel corso dell'anno. Qualora la crisi dovesse protrarsi, Pirelli si attiverà per implementare ulteriori misure di mitigazione.
Pirelli segue gli sviluppi della diffusione del Coronavirus con un costante contatto con le organizzazioni nazionali e internazionali. Il Gruppo ha da subito adottato misure di controllo e prevenzione nei confronti di tutti i dipendenti nel mondo, con attenzione particolare in Cina, dove tutti i lavoratori espatriati sono tornati ai paesi di origine con le proprie famiglie."

Relazione del collegio sindacale

"...il Collegio Sindacale sottolinea che, come indicato dagli amministratori in sede di redazione del bilancio, non devono essere sottovalutati alcuni fattori di instabilità recentemente manifestatisi conseguenti alla diffusione del virus Covid 19 (di seguito "Coronavirus") che, nei primi mesi del 2020, ha inizialmente colpito la Repubblica Popolare Cinese e successivamente si è diffuso negli altri Paesi, tra i quali l'Italia. La Società ha attuato azioni di mitigazione del rischio di contagio nei siti produttivi e nelle proprie sedi. Nella Relazione degli Amministratori sulla Gestione in proposito è riportato quanto segue: "Pirelli vende i suoi prodotti su base mondiale in oltre 160 Paesi e possiede siti industriali ubicati in diversi Paesi, alcuni interessati anche in maniera consistente dal Covid-19 (SARS-CoV-2). Sono state compiute delle analisi di sensitività connesse agli effetti della diffusione del Covid-19 elaborate sulla base di ipotesi e stime preliminari. Tali ipotesi, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche significative, in ragione dei continui cambiamenti dello scenario e del contesto di riferimento che potrebbero comportare un'alterazione anche significativa delle normali dinamiche di mercato e, più in generale, delle condizioni operative di business."

Allegata al documento troviamo, infine, la relazione rilasciata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. L'opinion sul going concern risulta senza rilievi con richiamo di informativa, necessario per porre enfasi sulle condizioni di incertezza che potrebbero presentarsi nel caso di un peggioramento dello scenario futuro.

Il giudizio rilasciato è quindi positivo, pertanto, la scelta dei criteri effettuata dagli amministratori nella composizione dell'intero pacchetto informativo, è ritenuta adeguata ad aderire agli obblighi di trasparenza nei confronti degli stakeholder.

Relazione di revisione

"... siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;"

Conclusioni

L'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19 impatta ovviamente sulla redazione dei bilanci di esercizio delle società al 31.12.2019. In particolare, fin da subito è apparsa critica la valutazione della continuità aziendale, che come noto spetta agli amministratori, mentre il revisore procede alla verifica della valutazione operata dagli amministratori, alla luce di due principi di revisione:

- il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 560, che concerne gli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio.
- il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 che concerne la continuità aziendale

Dall'attenta analisi di tutte le normative a disposizione degli amministratori per procedere a una attenta valutazione del postulato della continuità, e precisamente in primis il riferimento all'OIC 11, "Finalità e postulati del bilancio di esercizio", all'art. 2423- bis c.c., comma 1, è ben definito l'orizzonte temporale di riferimento: la valutazione da parte degli amministratori in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento deve coprire un periodo di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio e quindi, per i bilanci al 31 dicembre 2019, gli amministratori devono operare la valutazione sulla continuità aziendale fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, nel bilancio gli amministratori devono valutare l'impatto dell'emergenza COVID-19 sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tentando sulla base delle informazioni a disposizione di eseguire una complicata previsione fino al termine del 2020.

Si tratta senza dubbio di una valutazione molto difficoltosa, soprattutto in considerazione del fatto che i provvedimenti previsti dal DPCM 22/3/2020 hanno imposto la chiusura di moltissime attività, ossia tutte le aziende tranne quelle che operano in un settore considerato essenziale, ciò va ad incidere in modo certo e significativo sulla continuità aziendale, in quanto è la stessa inattività a tradursi in assenza di continuità.

A parziale chiarimento del comportamento che l'amministratore deve tenere, si fa riferimento al paragrafo 62 dell'OIC 29: "… se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio."

A ulteriore chiarimento del comportamento che gli amministratori dovranno tenere nei confronti della corretta valutazione della continuità aziendale, sono da considerare le novità di riferimento contenute nel Decreto Liquidità che prospettano una soluzione originaria dovuta alla straordinarietà

della situazione: ovvero, valutare la continuità aziendale con riferimento al passato anziché al futuro. L'intento del legislatore è quello di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi Covid19, conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservarla nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso nel 2020, ed escludendo invece le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. Proprio da quest'ultima considerazione si evince che sono da escludere dal perimetro di riferimento del provvedimento quelle società per cui i dati dei bilanci, già prima della crisi COVID-19, contenevano dubbi, o addirittura certezze, in ordine alla perdita di continuità aziendale. Per queste società gli amministratori devono procedere nel riportare in Nota Integrativa le argomentazioni in merito ai dubbi e alle carenze riscontrate circa il venir meno del presupposto della continuità aziendale.

Il presupposto della continuità aziendale spesso non riceve particolare attenzione e viene messo in secondo piano, soprattutto nei momenti di prosperità economica. Tuttavia, come appena visto, se non viene considerato attentamente può condurre ad una valutazione completamente errata della situazione aziendale.

Il fatto stesso di essere annoverato tra i principali indicatori premonitori dello stato di crisi, nonché essere oggetto specifico di giudizio da parte del revisore in un apposito paragrafo, sottolinea quanto sia importante che l'organo amministrativo lo rilevi in modo considerevole nelle analisi dell'andamento complessivo.

Inoltre, rileva ancor di più considerando la sua identificazione come fonte informativa del rischio, uno degli aspetti su cui gli stakeholder aziendali concentrano maggiormente l'attenzione.

La continuità aziendale rappresenta un principio generale alla base della redazione del bilancio d'esercizio, ma costituisce anche uno degli indicatori da monitorare nell'ambito della procedura di allerta introdotta dalla riforma sulla crisi d'impresa. Con riferimento a quest'ultimo punto, lo spostamento dell'applicazione a settembre 2021 consente di posticiparne la valutazione in un futuro in cui si spera superata l'emergenza sanitaria da Covid-19. Per quanto riguarda invece la valutazione della continuità aziendale nella redazione del bilancio, il problema risulta attuale sia per l'esercizio 2019, per cui si sta redigendo il bilancio, sia per il 2020 a causa della forte contrazione dell'economia e dell'incertezza significativa sul futuro. Il ruolo centrale che riveste nelle disposizioni che cercano di contrastare gli effetti economici della pandemia dovuta al COVID 19, enfatizza ancor di più la sua rilevanza come postulato per la redazione del bilancio di esercizio.

L'articolo 73, comma 1, del DL 17/3/2020, n. 18 (il c.d. Cura Italia) ha da subito previsto la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni dalla data di riferimento. Questo nuovo

termine si è reso necessario per poter consentire alle aziende di redigere il bilancio avendo recuperato la piena efficienza degli uffici amministrativi o degli studi professionali che assistono le società nella redazione del bilancio.

Non vi è alcun dubbio che i termini più lunghi consentono anche un miglior esercizio delle attività di verifica e controllo dei revisori e dei sindaci, soprattutto in ragione del fatto che nella situazione attuale le verifiche da eseguire in presenza nell'azienda, pur se non impedite – i servizi professionali sono stati infatti riconosciuti come servizi essenziali – appaiono sconsigliate per evidenti ragioni di prudenza.

La proroga dei termini permette inoltre ai redattori di bilancio di acquisire maggiori informazioni per meglio argomentare nelle note del bilancio gli effetti prodotti dall'emergenza COVID-19.

Il forte impatto del virus ha generato grandi incertezze sulla possibilità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Pirelli & C. S.p.A. si è attivata da subito per garantire continuità a tutte le attività di business, cercando di garantire tutti i servizi a pieno regime. Le persone necessarie a garantire la produzione, la cui salute è la priorità assoluta e per questo tutelate con tutte le possibili precauzioni sanitarie, hanno lavorato fin da inizio pandemia negli stabilimenti di Settimo Torinese e di Bollate, così come nel mondo le attività hanno continuato la loro operatività. Ma gli eventi esterni hanno stressato poi il clima lavorativo. Oggi il peso del mercato italiano sul fatturato complessivo di Pirelli è pari al 5,8% e la produzione pneumatici Car al 7,5% di quella complessiva del Gruppo. I dipendenti in Italia sono 3.247.

Nel primo semestre 2020, anche il settore tyre ha fortemente risentito dell'impatto dall'emergenza Covid-19 a livello globale e delle misure di lockdown a questa collegate, con un generale deterioramento delle condizioni economiche, un calo dei consumi e della produzione. La domanda di pneumatici auto ha registrato nel semestre una flessione del 28% dei volumi, più marcata nel secondo trimestre (-36%) per il diffondersi della pandemia. L'esperienza maturata in Cina, dove le attività produttive e commerciali sono ritornate alla normalità nel corso degli ultimi mesi, ha consentito a Pirelli di rispondere tempestivamente al profondo mutamento di scenario a livello globale, definendo un piano di azione comunicato al mercato nel mese di aprile.

Tale piano, già illustrato alla comunità finanziaria e i cui primi benefici sono già visibili nel primo semestre, prevede una serie di azioni volte a:

- garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie
- tutelare la redditività e la generazione di cassa, attraverso il contenimento dei costi e la rimodulazione dei programmi di investimento

- rafforzare la struttura patrimoniale. In questa direzione si inseriscono la sottoscrizione di una nuova linea bancaria "sustainable" per 800 milioni di euro (a 5 anni) e, in generale, l'ottimizzazione della struttura finanziaria allungando le scadenze sul debito
- avviare la ripresa attraverso la graduale riapertura degli impianti, collaborare con la rete di vendita (per esempio nell'adozione delle norme sanitarie e nella digitalizzazione dei servizi), semplificare la gamma di prodotto con maggiore focalizzazione su Specialties e prodotti a calettamento ≥19 pollici

Così efficienza e riduzione dei costi hanno limitato gli impatti sui risultati semestrali di questa azienda, con un assorbimento di cassa essenzialmente nullo nel secondo trimestre, merito di una significativa riduzione delle scorte.

I risultati di Pirelli nel primo semestre 2020 sono caratterizzati da:

- Ricavi pari a 1.816,4 milioni di euro, in flessione del 31,6% rispetto al primo semestre 2019 (-28,5% la variazione organica) per effetto del calo della domanda
- Profittabilità (Ebit adjusted) positiva per 66,7 milioni di euro (440,5 milioni nel primo semestre 2019). Tale dato riflette la negatività del secondo trimestre (-74,4 milioni di euro) per effetto del deciso calo della domanda e dell'impatto dello slowdown
- Risultato netto totale pari a -101,7 milioni di euro, con un secondo trimestre negativo per 140,2 milioni di euro. Il risultato netto adjusted (escludendo oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e altro, costi diretti legati al Covid-19 e gli ammortamenti immateriali inclusi in PPA) è stato pari a -13,4 milioni di euro
- Flusso di cassa netto pari a -757,5 milioni di euro rispetto ai -817,4 milioni nel primo semestre 2019 (-640,5 escludendo i dividendi distribuiti nel 2019). I minori investimenti (capex e investimenti finanziari in partecipazioni) e il miglioramento della gestione del circolante netto hanno mitigato l'impatto della minore performance operativa. Sostanzialmente nullo l'assorbimento di cassa nel secondo trimestre dell'anno (-4 milioni di euro), principalmente legato alla forte riduzione delle scorte
- Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2020 negativa per 4.264,7 milioni di euro (-3.507,2 al 31 dicembre 2019, sostanzialmente invariata rispetto ai 4.261 milioni di euro al 31 marzo 2020);
- margine di liquidità pari a 2.174,1 milioni di euro, con scadenze sul debito garantite per circa 3 anni grazie anche al diritto della società di estendere il debito bancario in scadenza nel 2021 (per 253 milioni di euro) e nel 2022 (per 1.747 milioni di euro), rispettivamente al 2022 e al 2024

Nonostante la crisi economica-sanitaria, i target 2020 di Pirelli si concretizzano in:

- Confermati i principali driver operativi: volumi, Price/Mix, efficienze e cost cutting
- Ricavi attesi a circa 4,15-4,25 miliardi di euro (circa 4,3-4,4 miliardi la precedente indicazione) per effetto di una maggiore volatilità dei cambi
- Margine Ebit adjusted atteso a circa 12%-13% (circa 14%-15% la precedente indicazione) per impatto cambi, materie prime e incremento di altri costi prevalentemente non monetari
- Confermati investimenti per circa 130 milioni di euro
- Generazione di cassa attesa circa 190-220 milioni di euro (circa 230-260 milioni la precedente indicazione)
- Confermata posizione finanziaria netta a circa -3,3 miliardi di euro

Sicuramente la stabilità e la duttilità dell'azienda hanno attenuato gli impatti della pandemia sui risultati economico-finanziari della stessa. Ma il provvedimento preso dal Governo e tramutato in legge, sulla deroga ai principi della continuità aziendale era inevitabile e necessario. Sicuramente anche le future valutazioni e le serie storiche che si verranno a creare con l'inclusione dei valori 2020 dovranno essere trattati con cautela e, allo stesso tempo, il gap generato in questo anno dovrà essere valutato come un evento eccezionale e non ricorrente.

Bibliografia

Adamo S. Fasiello R. *"Problemi di inquadramento della prospettiva di continuità aziendale nella crisi d'impresa"*, Rirea, pp.380 e ss., 2018

ASSONIME, *Decreto liquidità: Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale nell'emergenza Covid-19*, 2020

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 articolo 13

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Crisi D'impresa - Gli Indici Dell'allerta,* 20 ottobre 2019

Decreto-legge 8 Aprile 2020, n. 23- *decreto liquidità*

Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 - Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, 2009

Documento CNDCEC "la relazione sulla gestione – Art.2428 codice civile. La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte da d.lgs. 32/2007, 2009

Documento IRDCEC n.1 "la relazione sulla gestione. Alcune considerazioni", 2008

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali (in collaborazione con sidrea), 2020

Gatti C. *l'impresa tra continuità e crisi: profili economici e gestionali*, ODCEC Roma, 14 Aprile 2020

Gibson C. (2008), *Financial Reporting & Analysis*, Cengage Learning, p.11

Guatri L. (1995), *Turnaround: Declino, crisi e ritorno al valore*, Egea, Milano.

Guatri L. (1986), *Crisi e risanamento delle imprese*, Ciri, Milano.

Incollingo A., *I rischi della crisi d'impresa secondo il nuovo codice della crisi. Indici e indicatori.* CORSO ODCEC ROMA.pdf (dispense), 2019

Kaplan S.E. –Williams D.D., *Going Concern reporting*, pp. 322 – 341, 2012

Legge fallimentare Articolo 186 bis (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

Maffei M. (2017), *Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione*, G. Giappichelli Editore, Torino.

Marcello R., *La continuità aziendale nella crisi d'impresa*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015

Matranga G., *Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC, Quaderno n.47,* ODCEC Milano, Osnago, 2013

Panelli M. (2016), *La Prevenzione Della Crisi D'impresa. I lavori Della Commissione Rodorf E Gli Scenari Futuri,* Pavia University Press, Vol. 6, Pavia

Mutchler J.F., A Multivariate Analysis of the Auditor's Going-Concern Opinion Decision, Journal of Accounting Research vol. 23, No.2, pp. 668-682, 1985

OIC 11, Finalità e postulati del bilancio, 2018

Orlandi M (2020), *Emergenza sanitaria: impatti su bilancio, revisione legale e finanza*, Wolters Kluwer Italia

Principio di revisione internazionale (isa italia) 570, *continuità aziendale*, 2015

Talone M., *OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. Verifica prospettica della continuità aziendale a garanzia di tutti gli stakeholder finanziari*, Marzo 2018

Documenti online

Galimberti A. Continuità aziendale al netto del virus - Passa l'emendamento salva-bilanci, Edizione del 1luglio 2020 pag. 29, http://bdprof.ilsole24ore.com/MGRBD24/Default.aspx#34

Decisiva La continuità aziendale, Norme e Tributi, Gruppo il sole 24ore - banca dati, pag. 8, 27/03/2019

Focus Sulla continuità aziendale, Norme e Tributi, Gruppo il sole 24ore – banca dati, pag. 30, 9/10/2019

https://www.duffandphelps.it/centro-informazioni/pubblicazioni/webcast-replay-webcast-continuita-aziendale-impairment-test-covid-19

PIRELLI_ANNUAL_REPORT_2019_ITA.pdf

PwC_Webinar_confindustria_UD_Impatti_del_COVID-19 (19.5.2020) -_DEF_presentate.pdf

webcast "Continuità Aziendale e Impairment Test dell'avviamento nel contesto economico attuale condizionato dal Covid-19"

Sitografia

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf

http://www.consob.it/documents/46180/46181/P_IsvapConsobBdi_22009.pdf/61935de7-e2bc-4070-9b7d-badeb0bc077e

https://www.diritto.it/il-nuovo-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-novita-agevolazioni-e-problematiche-degli-strumenti-di-risoluzione-della-crisi/

https://www.pmitutoring.it/news/crisi-impresa-perche-quando
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N°_27_-_LA_CRISI_DI_IMPRESA.pdf